



**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E GLI ASSETTI PROPRIETARI**

(approvata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 14 marzo 2011)

- ESERCIZIO 2010 -

(Predisposta ai sensi degli artt. 123-*bis* del Testo Unico della Finanza,
89-*bis* e 144-*decies* del Regolamento Emittenti CONSOB)

INDICE

SEZIONE I: STRUTTURA DI GOVERNANCE E ASSETTI PROPRIETARI.....	3
PREMESSA	3
ASSETTI PROPRIETARI.....	3
<i>Struttura del capitale sociale</i>	3
<i>Partecipazioni rilevanti al capitale sociale e patti parasociali</i>	4
<i>Limite al possesso azionario e al diritto di voto</i>	4
<i>Poteri speciali dello Stato italiano</i>	5
<i>Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto</i>	6
<i>Nomina e sostituzione degli amministratori e modificazioni statutarie</i>	7
<i>Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie</i>	8
<i>Clausole di change of control</i>	9
<i>Indennità degli amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto, anche a seguito di un’offerta pubblica di acquisto</i>	12
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	13
SEZIONE II: ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA ED ULTERIORI INFORMAZIONI	15
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	15
<i>Ruolo e funzioni</i>	15
<i>Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica</i>	17
<i>Compensi</i>	24
<i>Limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori</i>	27
<i>Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente</i>	28
<i>Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati</i>	28
<i>Amministratori non esecutivi</i>	30
<i>Amministratori indipendenti</i>	31
COMITATI	32
<i>Comitato per le remunerazioni</i>	33
<i>Comitato per il controllo interno</i>	35
COLLEGIO SINDACALE	37
SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	41
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI	41
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	42
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	43
<i>Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull’informativa finanziaria</i>	46
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE EXTRA-UE	48
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	49
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.....	51
RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON LA GENERALITÀ DEI SOCI	53
ASSEMBLEE	54
CODICE ETICO	56
MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE.....	57
PIANO “TOLLERANZA ZERO ALLA CORRUZIONE”	60
TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI DI ENEL	61
TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE DI ENEL	64
TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA	65

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

SEZIONE I: STRUTTURA DI GOVERNANCE E ASSETTI PROPRIETARI

Premessa

Nel corso del 2010 il sistema di *corporate governance* in atto in Enel S.p.A. (nel prosieguo anche “Enel” o la “Società”) e nel gruppo societario che ad essa fa capo (nel prosieguo, per brevità, il “Gruppo”) ha continuato a mantenersi in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane promosso da Borsa Italiana, pubblicato nel marzo 2006 e disponibile sul sito internet di Borsa Italiana all’indirizzo http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2006/codiceautodisciplina_pdf.htm (nel prosieguo, per brevità, il “Codice di Autodisciplina”), nonché con le raccomandazioni formulate dalla CONSOB in materia e, più in generale, con la *best practice* riscontrabile in ambito internazionale.

Tale sistema di governo societario risulta essenzialmente orientato all’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti.

Assetti proprietari

Struttura del capitale sociale

Il capitale della Società è costituito esclusivamente da azioni ordinarie, nominative, interamente liberate ed assistite da diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie. Alla fine dell’esercizio 2010 (ed ancora al mese di marzo 2011) il capitale sociale di Enel ammontava ad euro 9.403.357.795, suddiviso in altrettante azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna.

Dal mese di novembre 1999 le azioni della Società risultano quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana.

Le azioni della Società sono state inoltre quotate dal mese di novembre 1999 fino al mese di dicembre 2007 presso il *New York Stock Exchange* sotto forma di *ADS* (*American Depositary Shares*). Su istanza della Società, giustificata dai bassi volumi delle relative negoziazioni, nonché dagli oneri finanziari ed amministrativi legati al mantenimento della quotazione e della registrazione delle stesse *ADS* negli Stati Uniti d’America, nel mese di dicembre 2007 è venuta meno la quotazione delle medesime *ADS* (*delisting*) su tale mercato. Nel mese di marzo 2008, a seguito del perfezionamento della procedura di *deregistration* delle *ADS* (e delle azioni ordinarie) Enel

presso la *Securities and Exchange Commission (SEC)*, sono cessati gli obblighi informativi della Società previsti dal *Securities Exchange Act* del 1934 e non sono più applicabili nei confronti di Enel le disposizioni in materia di *corporate governance* contenute nel *Sarbanes-Oxley Act*. A tale ultimo riguardo si segnala peraltro che, anche dopo il perfezionamento della *deregistration*, continuano a trovare applicazione presso alcune società latinoamericane del Gruppo, tuttora aventi ADS quotate presso il *New York Stock Exchange*, i controlli interni relativi alla corretta tenuta delle scritture contabili previsti dalla Sezione 404 del *Sarbanes-Oxley Act* (come meglio specificato nella seconda sezione del documento *sub* “Sistema di controllo interno” – “Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull’informativa finanziaria”).

Partecipazioni rilevanti al capitale sociale e patti parasociali

In base alle risultanze del libro dei soci di Enel, alle comunicazioni effettuate alla CONSOB e pervenute alla Società ed alle altre informazioni a disposizione, al mese di marzo 2011 nessun soggetto – ad eccezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, in possesso del 31,24% del capitale sociale, del gruppo facente capo a Blackrock Inc., in possesso del 2,74% del capitale sociale a titolo di gestione del risparmio e di Natixis S.A., in possesso del 2,07% del capitale sociale – risulta partecipare al capitale di Enel in misura superiore al 2%, né si ha conoscenza dell’esistenza di patti parasociali individuati nel Testo Unico della Finanza aventi ad oggetto le azioni della Società.

Rispetto all’esercizio precedente, si segnala in particolare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricevuto dalla controllata Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il 17,36% del capitale di Enel (incrementando quindi la propria partecipazione diretta al capitale della Società dal 13,88% al 31,24%), per effetto dello scambio di partecipazioni azionarie disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2010 e perfezionatosi in data 21 dicembre 2010.

La Società risulta quindi soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di Enel; lo stesso Ministero non esercita peraltro su Enel alcuna attività di direzione e coordinamento, secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 6 del decreto legge n. 78/2009 (convertito con legge n. 102/2009), che ha chiarito che allo Stato italiano non trova applicazione la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società.

Limite al possesso azionario e al diritto di voto

Lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, prevede che – all’infuori dello Stato italiano, di enti pubblici e dei soggetti sottoposti al rispettivo controllo – nessun azionista possa possedere, direttamente e/o indirettamente, azioni di Enel che rappresentino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.

Il diritto di voto inerente alle azioni possedute in eccedenza rispetto all'indicato limite del 3% non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile qualora risulti che la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti espressi in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

In base alla normativa in materia di privatizzazioni e alle sue successive modificazioni, la clausola statutaria che disciplina il limite al possesso azionario e al diritto di voto è destinata a decadere qualora il limite del 3% sia superato in seguito all'effettuazione di un'offerta pubblica di acquisto in conseguenza della quale l'offerente venga a detenere una partecipazione almeno pari al 75% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Poteri speciali dello Stato italiano

Lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) alcuni "poteri speciali", esercitabili a prescindere dalla quantità di azioni Enel possedute dallo stesso Ministero.

In particolare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (attualmente Ministro per lo Sviluppo Economico), è titolare dei seguenti "poteri speciali", da esercitare nel rispetto dei criteri fissati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004:

- a) opposizione all'assunzione di partecipazioni rilevanti (vale a dire pari o superiori al 3% del capitale di Enel) da parte di soggetti nei cui confronti opera il limite al possesso azionario sopra descritto. L'opposizione deve essere motivata e può essere espressa solo nei casi in cui l'operazione sia suscettibile di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- b) opposizione alla conclusione dei patti parasociali individuati nel Testo Unico della Finanza, nel caso in cui vi sia rappresentato almeno il 5% del capitale di Enel. Anche in tal caso l'opposizione deve essere motivata e può essere espressa solo nei casi in cui i patti parasociali in questione siano suscettibili di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- c) veto all'adozione delle deliberazioni suscettibili di avere maggiore impatto sulla Società (per tali intendendosi le deliberazioni di scioglimento, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, nonché quelle intese a sopprimere ovvero a modificare il contenuto dei "poteri speciali"). Il veto deve essere comunque motivato e può essere espresso solo nei casi in cui tali deliberazioni siano suscettibili di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto (e del relativo sostituto in caso di cessazione dall'incarico).

Si segnala che in data 26 marzo 2009, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato che l'Italia, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 contenente i criteri di esercizio dei poteri speciali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 43 (*libertà di stabilimento*) e 56 (*libera circolazione dei capitali*) del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 è stata disposta l'abrogazione della disposizione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 censurata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che individuava specifiche circostanze in presenza delle quali si sarebbe reso possibile in concreto l'esercizio dei "poteri speciali" sopra indicati alle lettere a), b) e c). Rimane al momento ancora in vigore il comma 1 dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, secondo il quale i "poteri speciali" in questione possono essere esercitati *"esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misure idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l'eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e, tra questi, in primo luogo del principio di non discriminazione"*.

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto

Il Testo Unico della Finanza prevede regole specifiche in materia di deleghe di voto, che derogano per le società con azioni quotate rispetto a quanto disposto al riguardo dal codice civile e che risultano essere state significativamente modificate a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2007/36/CE (relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate) intervenuta con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

In tale contesto una disciplina specifica è apprestata per la sollecitazione delle deleghe di voto, definita come la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto, ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee ad influenzare il voto. Tuttavia il Testo Unico della Finanza chiarisce che non costituisce sollecitazione – e non soggiace quindi alla relativa specifica disciplina – la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee ad influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti – ivi incluse quelle che riuniscono azionisti dipendenti – che rispondono a specifici requisiti individuati dal medesimo Testo Unico della Finanza.

Al contempo il Testo Unico della Finanza continua ad auspicare che lo statuto delle società con azioni quotate possa contemplare disposizioni intese ad agevolare l'espressione del voto tramite

delega da parte degli azionisti dipendenti, favorendo in tal modo il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari.

Al riguardo lo statuto di Enel, fin dal 1999, prevede espressamente che, al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate che risultino associati ad associazioni di azionisti rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, vengano messi a disposizione delle stesse associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

Nel marzo 2008 è stata notificata alla Società la costituzione di una associazione di azionisti dipendenti, denominata A.DI.G.E. – Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Enel, che risulta in possesso dei requisiti individuati dal Testo Unico della Finanza ed alla quale si applica pertanto la disciplina statutaria di cui sopra.

Nomina e sostituzione degli amministratori e modificazioni statutarie

Le norme che regolano la nomina e la sostituzione degli amministratori sono esaminate nella seconda sezione del documento (*sub* “Consiglio di Amministrazione – Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica”).

Per quanto riguarda le norme applicabili alle modificazioni dello statuto, l'assemblea straordinaria delibera al riguardo con le maggioranze previste dalla legge.

Come consentito dalla legge, lo statuto della Società attribuisce tuttavia alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni aventi ad oggetto:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente ovvero almeno al 90%, nonché l'ipotesi di scissione corrispondente a tale ultima fattispecie;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Si ricorda inoltre che lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) il “potere speciale” di veto all'adozione di alcune deliberazioni suscettibili di avere rilevante impatto sulla Società e di comportare al contempo una modificazione del relativo statuto, indicate in dettaglio nel paragrafo “Poteri speciali dello Stato italiano” di cui sopra.

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Al mese di marzo 2011 risultano indicate in statuto n. 3 deleghe al consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio di piani di *stock option* rivolti alla dirigenza della Società e del Gruppo, con conseguente esclusione del diritto di opzione dei soci.

In particolare, nel mese di maggio 2006 l'assemblea straordinaria ha delegato al consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 31.790.000 a servizio del piano di *stock option* per l'anno 2006, approvato dalla medesima assemblea in sede ordinaria. Si segnala, peraltro, che nel mese di marzo 2009 il consiglio di amministrazione ha accertato il mancato raggiungimento di uno degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle *stock option* assegnate con il piano 2006, il che ha comportato la caducazione delle opzioni in questione e dell'aumento di capitale a servizio delle medesime.

Nel mese di maggio 2007 l'assemblea straordinaria ha quindi delegato al consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 27.920.000 a servizio del piano di *stock option* per l'anno 2007, approvato dalla medesima assemblea in sede ordinaria. Anche in tal caso si segnala, peraltro, che nel mese di marzo 2010 il consiglio di amministrazione ha accertato il mancato raggiungimento di uno degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle *stock option* assegnate con il piano 2007, il che ha comportato la caducazione delle opzioni in questione e dell'aumento di capitale a servizio delle medesime.

Nel mese di giugno 2008, l'assemblea straordinaria ha inoltre delegato al consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 9.623.735, a servizio del piano di *stock option* per l'anno 2008, approvato dalla medesima assemblea in sede ordinaria. La delega relativa al piano di *stock option* per il 2008 risulta tuttora in essere, in quanto nel mese di marzo 2011 il consiglio di amministrazione ha accertato il raggiungimento degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle *stock option* in questione; l'importo di tale delega è suscettibile di comportare una diluizione massima del capitale sociale pari allo 0,10% del suo ammontare registrato all'inizio del mese di marzo 2011.

Si segnala, per completezza, che la diluizione complessiva del capitale sociale effettivamente realizzatasi alla fine del 2010 per effetto dell'esercizio delle *stock option* assegnate con i piani precedenti a quelli sopra indicati era pari all'1,31%.

Al mese di marzo 2011 non esistono autorizzazioni in favore del consiglio di amministrazione ad emettere strumenti finanziari partecipativi né all'acquisto di azioni proprie della Società.

Clausole di change of control

A) Il *Credit Agreement* finalizzato all'acquisto di azioni Endesa

Nel mese di aprile 2007, al fine di finanziare l'acquisto di azioni della società spagnola Endesa S.A. nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale di tale società effettuata da parte di Enel, della controllata Enel Energy Europe S.r.l. e delle società spagnole Acciona S.A. e Finanzas Dos S.A. (quest'ultima controllata a sua volta da Acciona S.A.), Enel e la controllata Enel Finance International S.A. (di recente incorporata in Enel Finance International N.V.) hanno stipulato un *syndacated term and guarantee facility agreement* (nel prosieguo, per brevità, il "*Credit Agreement*") con un *pool* di banche per un importo complessivo di 35 miliardi di euro. Nel mese di aprile 2009 Enel ed Enel Finance International hanno negoziato con un *pool* di 12 banche una estensione del *Credit Agreement* per un importo di ulteriori 8 miliardi di euro ed un prolungamento (rispetto alle scadenze contemplate dallo stesso *Credit Agreement*) del periodo previsto per il rimborso di tale ulteriore importo, con l'intento di finanziare l'acquisto da parte della controllata Enel Energy Europe S.r.l. del 25,01% del capitale di Endesa S.A. posseduto da Acciona S.A. e Finanzas Dos S.A.. In particolare, è stato convenuto che gli ulteriori 8 miliardi di euro oggetto dell'estensione del *Credit Agreement* possano essere restituiti nel 2014, quanto a 5,5 miliardi di euro, e nel 2016, quanto ai residui 2,5 miliardi di euro. Nel mese di giugno 2009, a seguito dell'intervenuto acquisto da parte della controllata Enel Energy Europe S.r.l. del 25,01% del capitale di Endesa S.A. posseduto da Acciona S.A. e Finanzas Dos S.A., l'indicata estensione di 8 miliardi di euro del *Credit Agreement* è stata interamente utilizzata. Al mese di dicembre 2010, a seguito dei rimborsi effettuati, l'importo residuo del *Credit Agreement* (comprensivo degli ulteriori 8 miliardi di euro sopra indicati) risulta di 6,9 miliardi di euro.

Il *Credit Agreement* appresta una disciplina specifica per le ipotesi (nel prosieguo, per brevità, le "ipotesi di *change of control*") in cui (i) il controllo di Enel sia acquisito da uno o più soggetti diversi dallo Stato italiano, ovvero (ii) Enel o alcuna delle società da essa controllate conferiscano (anche tramite operazioni di fusione societaria) una rilevante porzione delle attività del Gruppo a soggetti ad esso esterni, in modo tale che l'affidabilità sotto il profilo finanziario del Gruppo stesso ne risulti compromessa significativamente a giudizio del *pool* di banche.

In particolare, al verificarsi di una delle indicate ipotesi di *change of control*:

- ciascuna banca appartenente al *pool* potrà proporre di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, ovvero comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto;
- Enel e la controllata Enel Finance International potranno decidere di rimborsare anticipatamente le somme ricevute e di cancellare senza penalità l'intero impegno finanziario assunto da ciascuna banca appartenente al *pool* (i) con cui la rinegoziazione dei termini e delle condizioni del *Credit Agreement* non abbia avuto successo ovvero (ii) che abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto;

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2010

- ciascuna delle banche da ultimo indicate appartenenti al *pool* potrà richiedere il rimborso anticipato delle somme erogate e la cancellazione dell'intero impegno finanziario da essa assunto;
- nel caso in cui nessuna delle banche appartenenti al *pool* abbia proposto di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, né abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto, il *Credit Agreement* conserva piena efficacia secondo i termini e le condizioni originariamente pattuite.

B) Il Revolving Credit Facility Agreement

Nel mese di aprile 2010, al fine di soddisfare generali esigenze di tesoreria, Enel e la controllata Enel Finance International S.A. (di recente incorporata in Enel Finance International N.V.) hanno stipulato un *revolving credit facility agreement* con un *pool* di banche per un importo complessivo di 10 miliardi di euro, disponendo contestualmente l'estinzione di analogo accordo per un importo complessivo di 5 miliardi di euro sottoscritto nel 2005.

Il contratto attualmente in vigore, al pari di quello estinto, contempla una disciplina delle ipotesi di *change of control* e dei relativi effetti sostanzialmente analoga a quella del *Credit Agreement* descritta nel paragrafo A) che precede.

C) La linea di credito *revolving* stipulata con Unicredit

Nel mese di dicembre 2010, al fine di soddisfare specifiche esigenze di tesoreria, Enel ha stipulato una linea di credito *revolving* con Unicredit S.p.A. per un importo complessivo di 500 milioni di euro e con una durata pari a circa 18 mesi dalla data di sottoscrizione.

Tale contratto prevede che, nel caso in cui il controllo di Enel sia acquisito da uno o più soggetti diversi dallo Stato italiano, il relativo mutamento negli assetti proprietari della Società debba tempestivamente essere comunicato ad Unicredit S.p.A.; quest'ultima, qualora abbia motivo di ritenere che tale mutamento di assetti proprietari possa avere conseguenze negative sulla capacità di Enel di adempiere alle obbligazioni che formano oggetto del contratto di finanziamento, ha facoltà di richiedere la sospensione dell'utilizzo da parte di Enel degli importi erogati, nonché il rimborso delle somme non ancora utilizzate.

D) Il finanziamento BEI ad Enel Produzione

Nel mese di giugno 2007, al fine di sviluppare i propri investimenti nel settore delle energie rinnovabili e della tutela ambientale, la controllata Enel Produzione S.p.A. ha stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti (nel prosieguo, per brevità, "BEI") un contratto di finanziamento per un importo fino a 450 milioni di euro, avente scadenza nel luglio 2027.

Tale contratto prevede che tanto Enel Produzione S.p.A. quanto Enel hanno l'obbligo di comunicare alla BEI eventuali mutamenti dei rispettivi assetti di controllo. Qualora ritenga che tali

mutamenti possano avere conseguenze negative sull'affidabilità sotto il profilo finanziario di Enel Produzione S.p.A. ovvero di Enel, la BEI potrà richiedere la costituzione di ulteriori garanzie, ovvero modifiche del contratto o misure alternative da essa ritenute soddisfacenti. Nel caso in cui le soluzioni da essa proposte non vengano accettate da Enel Produzione S.p.A., la stessa BEI ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di finanziamento in questione.

E) I finanziamenti BEI ad Enel Distribuzione

Nel mese di dicembre 2003, al fine di sviluppare il piano di installazione dei contatori digitali, la controllata Enel Distribuzione S.p.A. ha stipulato con la BEI un contratto di finanziamento per un importo di 500 milioni di euro, avente scadenza nel dicembre 2018.

Successivamente, nel mese di novembre 2006, al fine di sviluppare il processo di efficientamento della rete elettrica di sua proprietà, la stessa Enel Distribuzione S.p.A. ha stipulato con la BEI un ulteriore contratto di finanziamento per un importo di 600 milioni di euro, avente scadenza nel dicembre 2026.

Ad entrambi i contratti in questione accede un contratto di garanzia (non ancora efficace al mese di febbraio 2011 per quanto riguarda l'indicato finanziamento rilasciato alla controllata Enel Distribuzione S.p.A. nel mese di dicembre 2003) stipulato tra la BEI ed Enel, in forza del quale la Società, nella qualità di garante dei finanziamenti sopra indicati, ha l'obbligo di comunicare alla BEI eventuali mutamenti del proprio assetto di controllo. A seguito di tale comunicazione la BEI provvederà a valutare la situazione venutasi a determinare, ai fini di un eventuale mutamento delle condizioni che regolano gli indicati finanziamenti erogati ad Enel Distribuzione S.p.A..

F) Il finanziamento Cassa Depositi e Prestiti ad Enel Distribuzione

Nel mese di aprile 2009 la medesima Enel Distribuzione S.p.A. ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, "CDP") un contratto quadro di finanziamento per un importo di 800 milioni di euro, avente scadenza nel mese di aprile 2029 e finalizzato anch'esso a sviluppare il processo di efficientamento della rete elettrica di proprietà di tale controllata.

Anche a tale contratto accede un contratto di garanzia stipulato tra CDP ed Enel, in forza del quale la Società, nella qualità di garante del finanziamento sopra indicato, ha l'obbligo di informare CDP (i) di ogni modificazione della composizione del capitale di Enel Distribuzione S.p.A. che possa comportare la perdita del controllo di tale società, nonché (ii) di un eventuale rilevante deterioramento della situazione ovvero delle prospettive patrimoniali, economiche, finanziarie od operative della stessa Enel Distribuzione S.p.A. e/o di Enel. Il verificarsi di una di tali fattispecie può comportare l'obbligo per Enel Distribuzione S.p.A. di restituire immediatamente a CDP il finanziamento ricevuto.

Indennità degli amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto, anche a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Il trattamento economico riconosciuto a coloro che attualmente ricoprono, rispettivamente, la carica di presidente e di amministratore delegato (nonché di direttore generale) di Enel prevede forme di indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto a seguito di dimissioni o di licenziamento senza giusta causa.

In particolare, è previsto che al presidente ed all'amministratore delegato di Enel sia corrisposta, per l'ipotesi di dimissioni motivate dalla carica ovvero di revoca senza giusta causa, un'indennità pari:

- nel caso del presidente, all'ammontare complessivo dell'emolumento fisso e variabile che avrebbe percepito fino alla scadenza del mandato (assumendo, per la parte variabile, la media dei compensi percepiti negli ultimi due anni ovvero, in mancanza, il 50% dell'importo massimo previsto);
- nel caso dell'amministratore delegato (e direttore generale), all'ammontare complessivo degli emolumenti fissi e variabili (assumendo, per la parte variabile degli stessi, la media dei compensi percepiti negli ultimi due anni ovvero, in mancanza, il 50% dell'importo massimo previsto) che avrebbe percepito come amministratore delegato e come direttore generale fino alla scadenza dei relativi rapporti.

In aggiunta a quanto sopra, è previsto che al direttore generale sia corrisposta, al momento della cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale (conseguente alla estinzione del rapporto di amministrazione, intervenuta anche in via anticipata per effetto di dimissioni motivate dalla carica ovvero di revoca senza giusta causa), un'indennità corrispondente a tre annualità (i) dell'emolumento fisso percepito in tale qualità nonché (ii) del 50% dell'emolumento variabile percepito nella medesima qualità, per un importo complessivo di 3.675.000 euro. La percezione di tale indennità assorbe l'indennità sostitutiva del preavviso e comporta la rinuncia da parte dell'interessato ad eventuali richieste formulabili in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali.

Per quanto riguarda gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale sui diritti assegnati al direttore generale nell'ambito dei vigenti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (*stock option* e *restricted share units*) ovvero da erogare per cassa (*long term incentive*), si segnala che, coerentemente con la disciplina prevista per la generalità dei destinatari di tali piani:

- a) a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro per scadenza del termine, il direttore generale conserva i diritti assegnatigli;
- b) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie (con o senza giusta causa) ovvero per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il direttore generale decade da ogni diritto assegnatogli;

c) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause diverse da quelle indicate al precedente punto b), spetta al consiglio di amministrazione, sentito il comitato per le remunerazioni, determinare il regime applicabile ai diritti assegnati al direttore generale.

L'amministratore delegato (e direttore generale) ha assunto inoltre l'impegno di non svolgere per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, in proprio e direttamente, in tutto il territorio dell'Unione Europea, alcuna attività che possa trovarsi in concorrenza con quelle svolte da Enel. A fronte di tale impegno la Società si è obbligata a corrispondere all'interessato un'annualità degli emolumenti fissi e variabili (assumendo, per la parte variabile degli stessi, la media dei compensi percepiti negli ultimi due anni ovvero, in mancanza, il 50% dell'importo massimo previsto) complessivamente goduti nella qualità di amministratore delegato e di direttore generale.

Si segnala infine che non esistono accordi che prevedono (i) l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari in favore degli amministratori che hanno cessato il loro incarico, ovvero (ii) la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto di amministrazione; non sono inoltre previste specifiche indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro di alcuno dei componenti il consiglio di amministrazione a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Una descrizione del trattamento economico complessivo riconosciuto ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri dei relativi comitati, nonché al presidente ed all'amministratore delegato (e direttore generale) è riportata nella seconda sezione del documento (*sub* "Consiglio di Amministrazione – Compensi").

Organizzazione della Società

In conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, l'organizzazione della Società si caratterizza per la presenza:

- di un consiglio di amministrazione incaricato di provvedere alla gestione aziendale;
- di un collegio sindacale chiamato (i) a vigilare circa l'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, (ii) a controllare il processo di informativa finanziaria, nonché l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società, (iii) a vigilare sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché circa l'indipendenza della società di revisione legale dei conti ed, infine, (iv) a verificare le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina;
- dell'assemblea dei soci, competente a deliberare tra l'altro – in sede ordinaria o straordinaria – in merito (i) alla nomina ed alla revoca dei componenti il consiglio di amministrazione ed il

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2010

collegio sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità, (ii) all'approvazione del bilancio ed alla destinazione degli utili, (iii) all'acquisto ed alla alienazione delle azioni proprie, (iv) ai piani di azionariato, (v) alle modificazioni dello statuto sociale, (vi) all'emissione di obbligazioni convertibili.

L'attività di revisione legale dei conti risulta affidata ad una società specializzata iscritta all'albo CONSOB, appositamente nominata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del collegio sindacale.

SEZIONE II: ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA ED ULTERIORI INFORMAZIONI

Consiglio di Amministrazione

Ruolo e funzioni

Il consiglio di amministrazione della Società riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ad esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della Società e del Gruppo. Tenuto conto del proprio ruolo, il consiglio di amministrazione si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

In tale contesto, il consiglio di amministrazione, in base a quanto stabilito dalla legge ed a quanto previsto da proprie specifiche deliberazioni (ed, in particolare, da quella da ultimo adottata nel mese di giugno 2008):

- definisce il sistema di *corporate governance* nell'ambito della Società e del Gruppo e provvede alla costituzione ed alla individuazione delle attribuzioni dei comitati interni al consiglio, di cui nomina i componenti;
- attribuisce e revoca le deleghe all'amministratore delegato, definendone contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio. In base alle deleghe vigenti l'amministratore delegato è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo statuto sociale ovvero riservati al consiglio di amministrazione in base alle deliberazioni di quest'ultimo organo e qui di seguito descritti;
- riceve, al pari del collegio sindacale, una costante ed esauriente informativa dall'amministratore delegato circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, consuntivata su base trimestrale in un'apposita relazione. In particolare, per quanto concerne tutte le operazioni di maggior rilievo compiute nell'ambito dei propri poteri (ivi incluse eventuali operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, la cui approvazione non sia riservata al consiglio di amministrazione), l'amministratore delegato riferisce al consiglio stesso circa (i) le caratteristiche delle operazioni medesime, (ii) i soggetti coinvolti e la loro eventuale correlazione con società del Gruppo, (iii) le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti e (iv) i relativi effetti economici e patrimoniali;
- determina, in base alle proposte formulate dall'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione dell'amministratore delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche;

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2010

- valuta, sulla base delle analisi e delle proposte formulate dall'apposito comitato, i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo e delibera in merito all'adozione dei piani di incentivazione indirizzati alla generalità del *management*;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del Gruppo e delibera sulle modifiche dell'assetto organizzativo proposte dall'amministratore delegato;
- definisce la struttura societaria del Gruppo, verificandone l'adeguatezza;
- esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo. Sotto tale profilo, il vigente assetto dei poteri in ambito aziendale prevede, in particolare, che il consiglio di amministrazione deliberi circa l'approvazione:
 - del *budget* annuale e del piano pluriennale (che riportano in forma aggregata anche i *budget* annuali ed i piani pluriennali delle società del Gruppo);
 - degli accordi di carattere strategico, determinando inoltre – su proposta dell'amministratore delegato e sentito il presidente – gli obiettivi strategici della Società e del Gruppo;
- esamina ed approva preventivamente le operazioni della Società e del Gruppo aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, specie se effettuate con parti correlate o altrimenti caratterizzate da un potenziale conflitto di interessi.

In particolare, tutte le operazioni finanziarie di rilevante entità (per tali intendendosi l'assunzione di finanziamenti di valore superiore a 50 milioni di euro nonché l'erogazione di finanziamenti ed il rilascio di garanzie in favore di terzi di importo superiore a 25 milioni di euro) sono preventivamente approvate – se di competenza della Società – ovvero valutate – se relative a società del Gruppo – dal consiglio di amministrazione.

Inoltre le acquisizioni e le alienazioni di partecipazioni societarie di valore superiore a 25 milioni di euro sono preventivamente approvate – se effettuate direttamente dalla Capogruppo – ovvero valutate – se di competenza delle società del Gruppo – dallo stesso consiglio di amministrazione; quest'ultimo approva infine le convenzioni (con ministeri, enti locali, ecc.) che comportano impegni di spesa superiori a 25 milioni di euro;
- dispone circa l'esercizio del diritto di voto da esprimere nelle assemblee delle principali società controllate dalla Capogruppo e provvede alla designazione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società stesse;
- provvede alla nomina del direttore generale nonché al conferimento dei relativi poteri;
- valuta il generale andamento della gestione della Società e del Gruppo, con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, utilizzando le informazioni ricevute dall'amministratore delegato e verificando periodicamente il conseguimento dei risultati programmati;

- formula le proposte da sottoporre all'assemblea dei soci e riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata, adoperandosi per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa sugli elementi necessari perché essi possano concorrere consapevolmente alle decisioni di competenza assembleare.

Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica

Secondo le previsioni dello statuto della Società, il consiglio di amministrazione si compone da tre a nove membri, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci (che ne determina il numero entro tali limiti) per un periodo non superiore a tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato. Ad essi può aggiungersi un amministratore senza diritto di voto, la cui eventuale nomina è riservata allo Stato italiano in forza della normativa in materia di privatizzazioni e di una specifica previsione statutaria (secondo quanto indicato nella prima sezione del documento *sub* "Assetti proprietari – Poteri speciali dello Stato italiano"); finora tale potere di nomina non risulta essere stato esercitato dallo Stato italiano.

In base alla legislazione vigente, tutti gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti (i) per i sindaci di società con azioni quotate, nonché (ii) per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari.

Lo statuto prevede inoltre, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni ed in conformità anche alle integrazioni apportate alla fine del 2005 al Testo Unico della Finanza, che la nomina dell'intero consiglio di amministrazione abbia luogo secondo il meccanismo del "voto di lista", finalizzato a garantire una presenza nell'organo di gestione di componenti designati dalle minoranze azionarie in misura pari ai tre decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire quelli previsti per i sindaci di società con azioni quotate), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo, possono essere presentate dal consiglio di amministrazione uscente ovvero da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento (in concreto, in funzione della capitalizzazione di borsa delle azioni Enel, attualmente la quota di partecipazione richiesta risulta pari almeno allo 0,5% del capitale sociale). A seguito delle significative modifiche introdotte nella normativa di riferimento da parte del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 – che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate – il Testo Unico della Finanza dispone che, a decorrere dalle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010, le liste debbano essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina

dei componenti il consiglio di amministrazione e debbano quindi essere pubblicate a cura della Società sul proprio sito *internet* e su quello della Borsa Italiana, nonché messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea medesima, garantendo in tal modo una procedura trasparente per la nomina del consiglio di amministrazione. Un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati – accompagnata dalla indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi di legge e/o del Codice di Autodisciplina – forma oggetto di deposito presso la sede sociale unitamente alle liste, nonché di tempestiva pubblicazione sul sito *internet* della Società e su quello della Borsa Italiana.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse (vale a dire, attualmente, lo 0,25% del capitale sociale).

Per la nomina di amministratori, che per qualsiasi ragione non vengono eletti secondo il procedimento del "voto di lista", l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire almeno un amministratore se il consiglio è composto da non più di sette membri, ovvero due amministratori se il consiglio è composto da più di sette membri).

La sostituzione degli amministratori è regolata dalle disposizioni di legge. Ad integrazione di quanto stabilito da queste ultime, lo statuto dispone che:

- se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica;
- in ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge;
- se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il consiglio di amministrazione ha confermato (da ultimo nel mese di dicembre 2006) di poter soprassedere alla costituzione al proprio interno di un apposito comitato per le proposte di nomina, non essendosi finora riscontrate situazioni di difficoltà da parte degli azionisti nel predisporre adeguate candidature, tali da consentire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto stabilito dalla legge ed allineata a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina.

Si segnala che la Società non ha finora adottato specifici piani per la successione degli amministratori esecutivi, in quanto in base alla struttura della compagine sociale di Enel la figura dell'amministratore delegato è stata finora individuata da parte del consiglio di amministrazione su indicazione dell'azionista di riferimento Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale in sede di assemblea ordinaria ha altresì provveduto a concorrere in misura decisiva con il proprio voto alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

Secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria dell'11 giugno 2008, il consiglio di amministrazione in carica si compone di nove membri, il cui mandato scade in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010. Secondo le nomine effettuate in tale assemblea, il consiglio risulta quindi attualmente composto dai membri di seguito indicati, dei quali si riporta un breve profilo professionale, unitamente alla indicazione delle liste di relativa provenienza. Queste ultime sono state presentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'epoca titolare del 21,10% del capitale della Società) e da un raggruppamento di 15 investitori istituzionali (all'epoca titolari complessivamente dell'1,02% del capitale della Società).

- Piero Gnudi, 72 anni, presidente (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in economia e commercio nel 1962 presso l'Università di Bologna e titolare di uno studio commercialista con sede a Bologna, ha rivestito numerose cariche all'interno di consigli di amministrazione e di collegi sindacali di importanti società italiane, tra cui STET, ENI, Enichem, Credito Italiano. Tra il 1995 e il 1996 è stato consigliere economico del Ministro dell'Industria. A partire dal 1994 ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell'IRI, ricoprendovi (dal 1997 al 1999) l'incarico di sovrintendere alle privatizzazioni e (dal 1999 al 2000) la carica di presidente ed amministratore delegato; sempre presso l'IRI ha quindi svolto (dal 2000 al 2002) le funzioni di presidente del comitato dei liquidatori. Membro del direttivo di Confindustria, della giunta direttiva di Assonime (associazione tra le società italiane per azioni), del comitato di indirizzo strategico per lo sviluppo della Piazza Finanziaria Italiana, del comitato esecutivo dell'Aspen Institute, del comitato per la *corporate governance* delle società quotate ricostituito su iniziativa di Borsa Italiana nell'aprile 2005 nonché presidente onorario dell'Osservatorio Mediterraneo dell'Energia (OME), attualmente ricopre anche l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione di Emittenti Titoli, nonché di consigliere di amministrazione di Unicredit e de "Il Sole 24 Ore". Presidente del consiglio di amministrazione dell'Enel dal maggio 2002.

- Fulvio Conti, 63 anni, amministratore delegato e direttore generale (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in economia e commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma, è entrato nel 1969 all'interno del gruppo Mobil, dove ha ricoperto diverse posizioni manageriali in Italia ed all'estero,

fino a rivestire tra il 1989 ed il 1990 la carica di direttore finanziario per l'Europa. Direttore amministrazione, finanza e controllo della Montecatini (dal 1991 al 1993), ha ricoperto quindi il ruolo di direttore finanziario della Montedison-Compart (tra il 1993 ed il 1996) con responsabilità sulla ristrutturazione finanziaria del relativo gruppo. Direttore generale e *chief financial officer* delle Ferrovie dello Stato tra il 1996 ed il 1998, ha ricoperto importanti incarichi nelle società del relativo gruppo (tra cui Metropolis e Grandi Stazioni). Vice presidente di Eurofima nel 1997, tra il 1998 ed il 1999 ha rivestito il ruolo di direttore generale e *chief financial officer* di Telecom Italia, ricoprendo anche in tal caso importanti incarichi nelle società del relativo gruppo (tra cui Finsiel, TIM, Sirti, Italtel, Meie e STET International). Dal 1999 al giugno 2005 ha ricoperto il ruolo di *chief financial officer* dell'Enel. Amministratore delegato e direttore generale dell'Enel dal maggio 2005, attualmente ricopre anche l'incarico di consigliere di amministrazione di Barclays Plc e di AON Corporation. È inoltre vice presidente di Eurelectric e consigliere di amministrazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

- Giulio Ballio, 71 anni, consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali).

Laureato in ingegneria aeronautica presso il Politecnico di Milano nel 1963, ha svolto presso tale università la sua carriera di studio e di ricerca. Professore universitario dal 1975, a decorrere dal 1983 ricopre la cattedra di costruzioni in acciaio presso la facoltà di ingegneria dello stesso Politecnico di Milano. In tale Ateneo gli è stata conferita altresì dal 2002 fino al 2010 la carica di rettore. Autore di molteplici pubblicazioni (edite anche all'estero), ha svolto un'ampia attività scientifica. Parallelamente all'attività universitaria ha collaborato (dal 1964) con alcuni studi di ingegneria, fondando quindi nel 1970 una società di servizi di ingegneria (la B.C.V. Progetti) per la quale ha condotto numerosi lavori di progettazione, direzione lavori e consulenza sia in Italia che all'estero. Membro della commissione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per le norme sulle costruzioni in acciaio (dal 1970 al 2000), ha ricoperto la carica di presidente del collegio dei tecnici dell'acciaio nel biennio 1981-1982 (essendone stato consigliere dal 1975 al 1985) e di membro della giunta di presidenza del Servizio Italiano di Taratura (dal 1997 al 2002). Ha collaborato al recupero di alcuni importanti edifici monumentali (tra cui il ponte dell'Accademia a Venezia) ed ha coordinato attività di ricerca nel settore delle costruzioni sia in ambito nazionale che internazionale. Ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di RCS Quotidiani dall'aprile 2007 al marzo 2010. Consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2005 e della fondazione "La Triennale" di Milano dal maggio 2009, dal mese di giugno 2010 riveste l'incarico di presidente del comitato tecnico-scientifico della società Stretto di Messina.

- Lorenzo Codogno, 51 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Ha studiato presso l'Università di Padova; ha perfezionato i propri studi negli Stati Uniti d'America conseguendo un Master in Finanza (1986-1987) presso l'Università di Syracuse, Syracuse, NY. È stato vice direttore del Credito Italiano (ora Unicredit) presso l'ufficio studi. Successivamente, dal 1995 al 2006 ha lavorato presso la Bank of America, inizialmente a Milano e dal 1998 a Londra dove ha ricoperto la carica di *managing director*, economista *senior* co-responsabile dell'analisi economica in Europa. Nel 2006 è entrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove ricopre attualmente la carica di Dirigente Generale presso il Dipartimento del Tesoro ed è responsabile della Direzione Analisi e Programmazione Economico-Finanziaria. Tale Direzione cura le previsioni macroeconomiche, l'analisi congiunturale e strutturale dell'economia italiana ed internazionale e l'analisi su questioni monetarie e finanziarie. È altresì presidente del Comitato di Politica Economica dell'Unione Europea (organo di cui è stato vice presidente dal gennaio 2008 al dicembre 2009 e capo della delegazione italiana dal maggio 2006 al dicembre 2009), nonché capo della delegazione italiana presso il Comitato di Politica Economica ed il *Working Party 1* dell'OCSE (di cui è vice presidente dall'ottobre 2007). Nell'ambito del Comitato di Politica Economica dell'Unione Europea ha ricoperto inoltre la carica di presidente del *Lisbon Methodology Working Group* (dal novembre 2006 al gennaio 2010), che ha lo scopo di sviluppare approcci metodologici per monitorare, analizzare e modellare le riforme strutturali. È inoltre autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di articoli sulla stampa specializzata. Prima di lavorare al Ministero, è stato anche commentatore economico sui principali *network* economico-finanziari internazionali. È stato consigliere d'amministrazione di MTS (società mercato per la trattazione di titoli obbligazionari, ora parte del gruppo *London Stock Exchange*) dal 1999 al 2003 ed è attualmente membro del comitato amministrativo dell'ISAE (istituto di ricerca economica) nonché del comitato scientifico della "Fondazione Masi" e membro del consiglio di amministrazione della "Fondazione universitaria economia Tor Vergata CEIS". Consigliere di amministrazione dell'Enel dal giugno 2008.

- Renzo Costi, 74 anni, consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali). Magistrato dal 1964 al 1968, è professore universitario dal 1972 e titolare di uno studio legale con sede a Bologna. In particolare, dal 1972 al 1974 ha ricoperto la cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena, di cui è stato anche preside nel medesimo periodo. Dal 1974 è professore ordinario di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, presso la quale dal 1981 tiene anche l'insegnamento di diritto bancario e, più di recente, di diritto dei mercati finanziari. È stato tra gli ispiratori della riforma del diritto bancario italiano del 1993 e della riforma del diritto italiano dei mercati finanziari del 1998, avendo partecipato alle rispettive commissioni governative. Fondatore di importanti riviste giuridiche nel settore del diritto commerciale e del diritto bancario, è anche autore di numerose opere in materie giuridiche. Ha assistito, in qualità di avvocato, primarie istituzioni finanziarie e

società (anche quotate) in rilevanti operazioni sul mercato italiano negli ultimi 20 anni. Dal 1996 al 2008 ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dell'ENI ed è attualmente consigliere di amministrazione nonché membro del comitato esecutivo della società editrice "Il Mulino". Consigliere di amministrazione dell'Enel dal giugno 2008.

- Augusto Fantozzi, 70 anni, consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali). Laureato in giurisprudenza nel 1963 presso l'Università "La Sapienza" di Roma, è avvocato e titolare di uno studio legale con sedi a Roma, Milano, Bologna e Lugano, nonché professore di diritto tributario presso la stessa Università "La Sapienza" e l'Università LUISS Guido Carli. Ministro delle Finanze dal gennaio 1995 al maggio 1996 nel Governo Dini – nel quale ha altresì rivestito per alcuni mesi gli incarichi di Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica e di Ministro per il coordinamento delle Politiche Comunitarie – è stato quindi Ministro del Commercio con l'estero nel Governo Prodi (dal maggio 1996 all'ottobre 1998). Membro della Camera dei Deputati nella tredicesima legislatura (dal maggio 1996 al maggio 2001), ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Economica (dal settembre 1999). È stato vice presidente del Consiglio Superiore delle Finanze, presidente dell'Ascotributi e membro della Consulta dello Stato Città del Vaticano. Già presidente del comitato scientifico dell'"International Fiscal Association", è stato inoltre autore di numerose pubblicazioni e membro del comitato direttivo di riviste giuridiche italiane ed internazionali. Ha infine ricoperto incarichi all'interno di consigli di amministrazione di numerose società, tra cui Benetton Group, Lloyd Adriatico, Citinvest, Banca Antonveneta, rivestendo attualmente la carica di commissario straordinario di Alitalia, di presidente del consiglio di amministrazione di Sisal, di Sisal Holding Finanziaria e di Astrid Servizi, nonché di consigliere di amministrazione di Ferretti e di presidente del collegio sindacale di Hewlett Packard Italia. Consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2005.

- Alessandro Luciano, 59 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in giurisprudenza, ha conseguito un *master* in economia e finanza a Londra. Avvocato, ha iniziato la propria attività nel 1974, dedicandosi alla consulenza in diritto valutario per conto di primari istituti bancari italiani ed esteri e svolgendo attività di patrocinante in Commissione Valutaria presso il Ministero del Tesoro. Contestualmente si è occupato della costituzione di società e di finanziamenti dall'estero, contribuendo in tale ambito alla conclusione di alcune operazioni in favore di industrie, gruppi assicurativi e società pubbliche. Dal 1984 ha ampliato la sfera delle proprie attività anche al settore delle telecomunicazioni, di cui ha approfondito tanto l'aspetto imprenditoriale quanto il profilo finanziario e tecnico. Già consulente della STET, della Techint, della Snam Progetti, della Aquater, della Comerint, nonché dell'americana DSC

Communications (per conto della quale ha partecipato a studi di sperimentazione in Italia per i sistemi ISDN, MDS, *Airspan* e *Video on demand*) è stato anche vice presidente di 2 Commissioni della Federazione Italiana Gioco Calcio. Dall'ottobre 1998 al marzo 2005 è stato commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella quale ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio e della Commissione Infrastrutture e Reti; all'interno dell'Autorità si è occupato, tra l'altro, di sviluppo, concorrenza ed interconnessione delle reti di comunicazione, nonché di soluzione delle controversie tra operatori di telecomunicazioni ed utenti. Nel giugno 2005 è stato investito della carica di presidente del consiglio di amministrazione di Centostazioni (gruppo Ferrovie dello Stato). Nel novembre 2007 è stato nominato membro della Corte di Giustizia Federale presso la Federcalcio e dall'ottobre 2009 all'ottobre 2010 ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione di Livingston. Consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2005.

- Fernando Napolitano, 46 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in economia e commercio nel 1987 presso l'Università di Napoli, ha quindi perfezionato i propri studi negli Stati Uniti, conseguendo dapprima un *master* in scienza del *management* presso la Brooklyn Polytechnic University e successivamente l'*advanced management program* presso la Harvard Business School. Ha iniziato la propria attività professionale operando nelle divisioni *marketing* dapprima presso la Laben (Gruppo Finmeccanica) e poi presso la Procter & Gamble Italia, ed è quindi entrato a far parte nel 1990 dell'ufficio italiano della Booz Allen Hamilton (ora divenuta Booz & Company Italia), società di consulenza nel settore del *management* e della tecnologia, nell'ambito della quale è stato nominato *partner* e *vice president* nel 1998. All'interno di tale ufficio ha ricoperto il ruolo di responsabile dello sviluppo delle attività nei settori telecomunicazioni, *media* ed aerospazio, maturando inoltre esperienze in Europa, negli Stati Uniti, in Asia e nel Medio Oriente; nell'ambito della stessa Booz & Company Italia riveste attualmente il ruolo di amministratore delegato, con incarichi anche in ambito internazionale. Dal novembre 2001 all'aprile 2006 ha fatto parte della commissione per la televisione digitale terrestre istituita presso il Ministero delle Comunicazioni e dal luglio 2002 al settembre 2006 è stato consigliere di amministrazione del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali). Consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2002, ha rivestito analogo incarico nel consiglio di amministrazione di Data Service (attualmente B.E.E. Team) dal maggio 2007 all'ottobre 2008.

- Gianfranco Tosi, 63 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in ingegneria meccanica nel 1971 presso il Politecnico di Milano, a partire dal 1972 ha svolto diversi incarichi in ambito universitario presso lo stesso Politecnico, fino a ricoprire nel 1982 la cattedra di tecnologia dei metalli e svolgendo quindi dal 1992 anche il corso di tecnologia dei

materiali metallici (unitamente ad analogo incarico presso l'Università di Lecco). Autore di oltre 60 pubblicazioni, ha svolto un'ampia attività scientifica. Componente di alcuni consigli di amministrazione di società e consorzi, ha ricoperto anche incarichi associativi, tra cui la vice presidenza del Gruppo Giovani Federlombarda (con funzioni di delegato regionale presso il Comitato Centrale Giovani Imprenditori istituito nell'ambito della Confindustria) e la carica di membro della giunta dell'Unione Imprenditori della Provincia di Varese. Dal dicembre 1993 al maggio 2002 ha rivestito il ruolo di sindaco della città di Busto Arsizio. Presidente del Centro della Cultura Lombarda istituito dalla Regione Lombardia per la tutela e lo sviluppo della cultura locale, è iscritto inoltre all'Ordine dei giornalisti pubblicisti. Consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2002.

Gli amministratori sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità inerenti la carica ricoperta; essi sono tenuti costantemente informati dalle competenti funzioni aziendali sulle principali novità legislative e regolamentari concernenti la Società e l'esercizio delle proprie funzioni, prendendo inoltre parte ad iniziative volte ad accrescere la conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, così da poter svolgere ancor più efficacemente il loro ruolo.

Gli amministratori svolgono i propri compiti con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Compensi

Il compenso dei componenti il consiglio di amministrazione è determinato dall'assemblea dei soci; quello aggiuntivo per i componenti dei comitati con funzioni consultive e propositive costituiti in seno al consiglio di amministrazione è fissato dal consiglio medesimo, sentito il parere del collegio sindacale; il trattamento economico complessivo spettante al presidente ed all'amministratore delegato è anch'esso individuato dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per le remunerazioni e sentito il parere del collegio sindacale.

In particolare, con riferimento al consiglio di amministrazione attualmente in carica, nel mese di giugno 2008 l'assemblea ordinaria ha confermato in 85.000 euro lordi annui il compenso spettante a ciascun consigliere di amministrazione, oltre al rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento del relativo ufficio.

Nel mese di giugno 2008, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ha confermato il compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori non esecutivi per la loro partecipazione al comitato per le remunerazioni ed al comitato per il controllo interno. Per i coordinatori di tali comitati il compenso risulta pari a 35.000 euro lordi annui, mentre per gli altri componenti il compenso ammonta a 30.000 euro lordi annui. È inoltre previsto per tutti i componenti un gettone di presenza pari a 250 euro lordi a seduta.

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2010

Nel mese di ottobre 2008 il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per le remunerazioni e sentito il parere del collegio sindacale, ha determinato il trattamento economico complessivo spettante al presidente ed all'amministratore delegato/direttore generale. Tale trattamento, le cui caratteristiche sono appresso descritte, è stato individuato a seguito di un'attenta analisi svolta con il supporto di un qualificato consulente esterno, nella quale si è tenuto conto del trattamento riservato a posizioni analoghe a quelle degli interessati (anche con riferimento al contesto internazionale).

In particolare, al presidente spetta un emolumento fisso pari a 700.000 euro lordi annui ed un emolumento variabile fino ad un massimo di 560.000 euro lordi annui. L'emolumento variabile, finalizzato a valorizzare la collaborazione sinergica tra il presidente e l'amministratore delegato/direttore generale (pur nell'ambito dell'autonomia e della salvaguardia dei poteri a quest'ultimo attribuiti), risulta collegato al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, correlati al piano industriale e definiti dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato per le remunerazioni. L'emolumento complessivo così determinato assorbe il compenso base di 85.000 euro lordi annui fissato dall'assemblea per ciascun consigliere di amministrazione, nonché il compenso eventualmente spettante al presidente per la partecipazione a consigli di amministrazione di società controllate o partecipate da Enel, che forma pertanto oggetto di rinuncia da parte dell'interessato ovvero di riversamento ad Enel.

In favore del presidente sono state stipulate da parte di Enel alcune polizze assicurative connesse all'espletamento dell'incarico (per i casi di morte, invalidità permanente, infortunio e malattia professionale) ed alla cessazione dell'incarico stesso (al fine di assicurare il trattamento di fine mandato).

Al presidente spetta infine un'indennità per il caso di dimissioni motivate o di revoca senza giusta causa, le cui caratteristiche sono descritte nella prima sezione del documento (*sub* "Assetti proprietari" - "Indennità degli amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto, anche a seguito di un'offerta pubblica di acquisto").

All'amministratore delegato/direttore generale spetta, per quanto concerne la qualità di amministratore delegato, un emolumento fisso pari a 600.000 euro lordi annui ed un emolumento variabile fino ad un massimo di 900.000 euro lordi annui. L'emolumento variabile viene corrisposto in funzione del raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, correlati al piano industriale, definiti dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato per le remunerazioni. L'emolumento complessivo così determinato assorbe il compenso base di 85.000 euro lordi annui fissato dall'assemblea per ciascun consigliere di amministrazione.

All'amministratore delegato/direttore generale spetta inoltre, per quanto concerne la qualità di direttore generale, un emolumento fisso pari a 700.000 euro lordi annui ed un emolumento variabile fino ad un massimo di 1.050.000 euro lordi annui. Anche in tal caso l'emolumento variabile viene corrisposto in funzione del raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici,

correlati al piano industriale, definiti dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato per le remunerazioni. L'emolumento complessivo così determinato assorbe il compenso eventualmente spettante per la partecipazione a consigli di amministrazione di società controllate o partecipate da Enel, che forma pertanto oggetto di rinuncia da parte dell'interessato ovvero di riversamento ad Enel. Il rapporto di lavoro dirigenziale del direttore generale permane per tutta la durata del rapporto di amministrazione e si estingue contestualmente alla cessazione di quest'ultimo.

Per quanto riguarda la componente variabile degli emolumenti di competenza del Vertice societario (in particolare, per le posizioni del presidente e dell'amministratore delegato/direttore generale, cui sono assegnati i medesimi obiettivi), gli obiettivi del Gruppo individuati per l'esercizio 2010 hanno riguardato (i) sia *target* quantitativi, aventi in particolare ad oggetto il raggiungimento dell'Ebitda consolidato fissato dal *budget* (peso: 25%), la riduzione dell'indebitamento finanziario consolidato (peso: 20%), il livello di soddisfazione dei clienti che abbiano aderito alle offerte della controllata Enel Energia S.p.A. (peso: 10%), il margine dell'area generazione (peso: 20%), la sicurezza sui luoghi di lavoro (peso: 10%), (ii) sia *target* qualitativi concernenti l'efficacia del piano di comunicazione e informazione sulle competenze nucleari di Enel nonché la valutazione di sintesi sulle risultanze dell'indagine di "clima" nell'ambito del Gruppo (peso complessivo: 15%).

L'amministratore delegato/direttore generale risulta, nella qualità di direttore generale, tra i destinatari dei piani di incentivazione a lungo termine basati su strumenti finanziari (*stock option* e *restricted share units*) ovvero da erogare per cassa (*long term incentive*) indirizzati alla dirigenza della Società e del Gruppo.

In favore dell'amministratore delegato/direttore generale, Enel provvede a garantire un'indennità per il caso di morte e di invalidità permanente durante lo svolgimento del mandato, ed ha stipulato polizze assicurative per assicurare il trattamento di fine mandato.

Si segnala infine che all'interessato spetta, (i) nella qualità di amministratore delegato, un'indennità per il caso di dimissioni motivate o di revoca senza giusta causa, (ii) nella qualità di direttore generale, un'indennità al momento della cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale (conseguente alla estinzione del rapporto di amministrazione), nonché (iii) un corrispettivo a fronte dell'impegno di non svolgere per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, in proprio e direttamente, in tutto il territorio dell'Unione Europea, alcuna attività che possa trovarsi in concorrenza con quelle svolte da Enel. Le caratteristiche di tali indennità e del corrispettivo in questione sono descritte nella prima sezione del documento (*sub* "Assetti proprietari" - "Indennità degli amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto, anche a seguito di un'offerta pubblica di acquisto").

Nel corso del 2011, a seguito del rinnovo del consiglio di amministrazione previsto in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010, la Società provvederà ad adeguarsi alle

raccomandazioni introdotte nel Codice di Autodisciplina nel mese di marzo 2010 in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori

Gli amministratori accettano la carica e la mantengono in quanto ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenuto conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tale riguardo si segnala che nel mese di dicembre 2006 il consiglio di amministrazione ha approvato (e formalizzato in un apposito documento) una *policy* in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel consiglio di amministrazione di Enel.

Seguendo le indicazioni fornite dal Codice di Autodisciplina, la menzionata *policy* considera a tal fine rilevanti i soli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo delle seguenti tipologie di società:

- a) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario (limitatamente, a tale ultimo riguardo, alle società finanziarie soggette a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario);
- c) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1 miliardo di euro ovvero ricavi superiori a 1,7 miliardi di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

Nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, la *policy* elaborata dal consiglio di amministrazione individua quindi limiti differenziati al cumulo degli incarichi (resi misurabili attraverso un sistema di "pesi" specifici per ciascun tipo di incarico) in funzione (i) dell'impegno connesso al ruolo ricoperto da ciascun amministratore tanto nell'organo gestorio di Enel quanto negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, nonché (ii) della natura delle società presso cui vengono svolti gli altri incarichi, escludendo dal relativo computo quelli rivestiti in società controllate ovvero partecipate da Enel.

In base alle comunicazioni effettuate dagli amministratori della Società in attuazione della *policy* sopra indicata, nonché alle verifiche compiute dal consiglio di amministrazione, da ultimo, nel mese di febbraio 2011, è emerso che ciascuno degli amministratori di Enel ricopre attualmente un

numero di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni che risulta compatibile con i limiti posti dalla *policy* medesima.

Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente

Nel corso dell'esercizio 2010 il consiglio di amministrazione ha tenuto 15 riunioni, durate in media circa 2 ore e 45 minuti ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei diversi consiglieri e la presenza del collegio sindacale nonché del magistrato delegato della Corte dei Conti. Per quanto riguarda l'esercizio 2011, sono state programmate 15 adunanze consiliari, di cui 4 già tenute.

Le attività del consiglio di amministrazione vengono coordinate dal presidente. Quest'ultimo convoca le riunioni consiliari, ne fissa l'ordine del giorno e guida il relativo svolgimento, assicurandosi che ai consiglieri siano tempestivamente fornite – fatti salvi i casi di necessità ed urgenza – la documentazione e le informazioni necessarie affinché il consiglio possa esprimersi consapevolmente sulle materie sottoposte al suo esame. Egli verifica inoltre l'attuazione delle deliberazioni consiliari, presiede l'assemblea e – al pari dell'amministratore delegato – ha poteri di rappresentanza legale della Società.

In sostanza il presidente ha quindi un ruolo di impulso e di vigilanza sul funzionamento del consiglio di amministrazione, nell'ambito di quei poteri fiduciari che ne fanno il garante, nei confronti di tutti gli azionisti, della legalità e della trasparenza dell'attività sociale.

Oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali (assemblea e consiglio di amministrazione) e la legale rappresentanza della Società, al presidente competono altresì – da ultimo in base a deliberazione consiliare adottata nel mese di giugno 2008 – i compiti (i) di concorrere alla formulazione delle strategie societarie, d'intesa con l'amministratore delegato e ferme rimanendo le prerogative in materia riconosciute dal consiglio di amministrazione a quest'ultimo, nonché (ii) di sovrintendere alle attività di *internal auditing* d'accordo con l'amministratore delegato, restando la relativa funzione aziendale alle dipendenze di quest'ultimo. A tale riguardo è comunque previsto che le decisioni in merito alla nomina ed alla revoca del responsabile e della prima linea dirigenziale di tale funzione aziendale vengano assunte dal presidente e dall'amministratore delegato congiuntamente.

Il presidente intrattiene infine rapporti con organi istituzionali ed autorità, d'intesa ed in coordinamento con l'amministratore delegato.

Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio 2010 il consiglio di amministrazione, con l'assistenza di una società specializzata nel settore, ha effettuato – e completato nel mese di marzo 2011 – una valutazione della dimensione, della composizione e del funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati (c.d. *board review*), in linea con le più evolute pratiche di *corporate governance*

diffuse all'estero e recepite dal Codice di Autodisciplina. Tale *board review* fa seguito ad analoghe iniziative assunte dal consiglio di amministrazione nel corso degli esercizi 2004, 2006, 2007, 2008 e 2009.

L'analisi, condotta attraverso la compilazione di un questionario da parte di ciascun consigliere avvenuta nel corso di interviste individuali svolte da parte della società di consulenza, ha inteso rappresentare un bilancio del funzionamento del consiglio di amministrazione nel corso del mandato triennale ormai prossimo a scadenza e si è concentrata ancora una volta sui profili più qualificanti concernenti il consiglio stesso, quali: (i) la struttura, la composizione, il ruolo e le responsabilità di tale organo; (ii) lo svolgimento delle riunioni consiliari, i relativi flussi informativi ed i processi decisionali adottati; (iii) la composizione ed il funzionamento dei comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione; (iv) le strategie perseguite e gli obiettivi di *performance* fissati; (v) la valutazione circa l'adeguatezza della struttura organizzativa aziendale.

Tra i punti di forza emersi dalla *board review* relativa all'esercizio 2010 (i cui esiti hanno confermato il quadro ampiamente positivo delineato dalle analisi condotte negli anni precedenti) si segnalano, anzitutto, il clima di grande coesione e di collaborazione nonché lo spirito di squadra riscontrati all'interno del consiglio di amministrazione, che favoriscono un dibattito aperto e costruttivo tra i relativi componenti e agevolano l'adozione di decisioni caratterizzate da un ampio consenso; i flussi informativi su cui si basa il processo deliberativo, che sono percepiti dagli interessati come completi, efficaci e generalmente tempestivi; la verbalizzazione del dibattito e delle deliberazioni, che è considerata puntuale e accurata. Le dimensioni del consiglio di amministrazione e le competenze riscontrabili al suo interno sono ritenute adeguate, al pari del numero e della durata delle riunioni consiliari. L'attività svolta da parte dell'amministratore delegato e le modalità con cui quest'ultimo interpreta il ruolo ricoperto continuano a formare oggetto di una valutazione assai positiva da parte degli altri consiglieri, al pari del rapporto di collaborazione consolidatosi tra il presidente e l'amministratore delegato che assicura, tra l'altro, la massima trasparenza informativa da parte dei Vertici aziendali nel corso delle riunioni consiliari. Per quanto riguarda i comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione, è stata confermata un'ampia condivisione in merito all'adeguatezza della relativa composizione, al loro ruolo e all'efficacia dell'attività svolta. Il *top management* aziendale è considerato competente e coeso e fornisce utili elementi conoscitivi sulle tematiche di maggiore rilievo nel corso delle riunioni consiliari. Il quadro complessivo sopra delineato fa ritenere, secondo quanto osservato dalla società di consulenza, che il consiglio di amministrazione ed i suoi comitati operino con efficacia e trasparenza, facendo larga applicazione delle *best practice* in materia di *corporate governance*.

Tra le aree di miglioramento evidenziate da taluni consiglieri si conferma anzitutto l'auspicio della presenza all'interno della compagine consiliare di uno o più componenti non esecutivi dotati di competenza nel *business* dell'energia ed esperienza nello scenario internazionale, anche per rafforzare il profilo multinazionale del Gruppo; è stato inoltre ribadito il suggerimento di dedicare

maggior spazio nel corso delle adunanze consiliari alla comprensione del *business* e delle aree a rischio legate alla internazionalizzazione del Gruppo, anche attraverso visite alle sedi operative delle principali società controllate estere; infine ha formato oggetto di opinioni contrastanti l'effettiva utilità delle riunioni riservate agli amministratori indipendenti, alla luce delle contenute dimensioni del consiglio di amministrazione e della coesione registrata tra i suoi membri.

Facendo seguito ad un'iniziativa introdotta all'esito della prima *board review* (condotta nel 2004), è stato organizzato anche nel corso del 2010 il comitato strategico annuale, svoltosi nel mese di novembre e dedicato all'analisi ed all'approfondimento delle strategie di lungo termine nei diversi settori di attività del Gruppo da parte dei componenti il consiglio di amministrazione. Questi ultimi hanno avuto modo di sottolineare all'esito della *board review* la consolidata utilità di tale strumento formativo.

Amministratori non esecutivi

Il consiglio di amministrazione si compone di amministratori esecutivi e non esecutivi.

Nel rispetto di quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, sono considerati amministratori esecutivi:

- l'amministratore delegato della Società (ovvero di società del Gruppo aventi rilevanza strategica), nonché il relativo presidente cui siano attribuite deleghe individuali di gestione o che abbia uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società (ovvero in società del Gruppo aventi rilevanza strategica) ovvero presso il soggetto controllante, quando l'incarico riguardi anche la Società.

Gli amministratori che non rientrano in alcuna delle casistiche sopra indicate sono qualificabili come non esecutivi.

In base all'analisi compiuta dal consiglio di amministrazione nel mese di giugno 2008, fatta eccezione per il presidente e l'amministratore delegato, gli altri 7 membri del consiglio di amministrazione attualmente in carica (Giulio Ballio, Lorenzo Codogno, Renzo Costi, Augusto Fantozzi, Alessandro Luciano, Fernando Napolitano e Gianfranco Tosi) sono risultati qualificabili come non esecutivi.

Per quanto riguarda la figura del presidente, si segnala che la qualificazione del medesimo come amministratore esecutivo discende dallo specifico ruolo che il vigente assetto dei poteri gli riconosce con riferimento alla elaborazione delle strategie aziendali, mentre non si riscontra la titolarità di deleghe individuali di gestione in capo all'interessato.

Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi risultano quindi tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, in modo da favorire un esame degli argomenti in discussione secondo prospettive diverse ed una conseguente assunzione di deliberazioni meditate, consapevoli ed allineate con l'interesse sociale.

Amministratori indipendenti

Sulla base delle informazioni fornite dai singoli interessati o comunque a disposizione della Società, subito dopo la nomina (giugno 2008) e, quindi, nei mesi di febbraio 2009 e 2010 e, da ultimo, nel mese di febbraio 2011, il consiglio di amministrazione ha attestato la sussistenza dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri Giulio Ballio, Renzo Costi, Augusto Fantozzi, Alessandro Luciano e Gianfranco Tosi.

In particolare, sono stati considerati indipendenti i consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

La procedura seguita al riguardo da parte del consiglio di amministrazione ha preso le mosse dall'esame di un documento informativo, nel quale sono stati riportati gli incarichi rivestiti ed i rapporti intrattenuti dagli amministratori non esecutivi suscettibili di assumere rilievo ai fini della valutazione della relativa indipendenza; a tale fase ha fatto seguito l'autovalutazione condotta da ciascuno degli amministratori non esecutivi circa la propria posizione personale, seguita dalla valutazione finale compiuta collegialmente dal consiglio di amministrazione con l'astensione, a rotazione, dei singoli componenti la cui posizione ha formato oggetto di esame.

Nel formulare la propria valutazione circa l'indipendenza dei consiglieri non esecutivi, il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle fattispecie in cui, secondo il Codice di Autodisciplina, devono ritenersi carenti i requisiti di indipendenza, ed ha applicato a tale riguardo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma indicato dallo stesso Codice. Inoltre, a decorrere dalla valutazione condotta nel mese di febbraio 2010, il consiglio di amministrazione ha individuato specifici parametri quantitativi applicabili ai rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che possono intercorrere, direttamente o indirettamente, tra gli amministratori e la Società; il superamento di tali parametri (indicati nella Tabella 1 riportata in allegato, unitamente alle fattispecie in cui, secondo il Codice di Autodisciplina, devono ritenersi carenti i requisiti di indipendenza) dovrebbe precludere in linea di principio – salva la ricorrenza di specifiche circostanze, da valutare in concreto – la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice stesso in capo all'amministratore non esecutivo cui trovano applicazione.

In occasione delle valutazioni effettuate nei mesi di giugno 2008, di febbraio 2009, di febbraio 2010 e, da ultimo, di febbraio 2011, il consiglio di amministrazione ha avuto modo di accertare in capo ai cinque amministratori non esecutivi sopra indicati – vale a dire Giulio Ballio, Renzo Costi, Augusto Fantozzi, Alessandro Luciano e Gianfranco Tosi – anche il possesso dei requisiti di indipendenza

previsti dalla legge (in particolare dal Testo Unico della Finanza) per i sindaci di società con azioni quotate (tali requisiti sono anch'essi distintamente indicati nella Tabella 1 riportata in allegato).

Nel corso dei mesi di febbraio 2009, febbraio 2010 e, da ultimo, di febbraio 2011, il collegio sindacale ha avuto modo di verificare che il consiglio di amministrazione, nell'espletamento delle indicate valutazioni circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, ha correttamente applicato i criteri indicati nel Codice di Autodisciplina, seguendo a tal fine una procedura di accertamento trasparente, che ha consentito al consiglio stesso di prendere conoscenza dei rapporti potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di indipendenza.

Gli amministratori indipendenti si sono riuniti, in assenza degli altri amministratori, nel mese di dicembre 2010; in tale occasione essi hanno avuto modo di evidenziare che le scelte organizzative, strategiche e gestionali del consiglio di amministrazione sono state costantemente proiettate, nel corso dell'esercizio di riferimento, al raggiungimento dell'interesse sociale.

Fin dal mese di dicembre 2006 il consiglio di amministrazione ha inoltre verificato l'assenza dei presupposti che, in base al Codice di Autodisciplina, richiedono la istituzione della figura del *lead independent director*, tenuto conto del fatto che in Enel il presidente del consiglio di amministrazione non ricopre il ruolo di principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*) né risulta disporre di una partecipazione di controllo nella Società.

Sebbene l'indipendenza di giudizio caratterizzi l'attività di tutti gli amministratori, esecutivi e non, una presenza adeguata (sia per numero che per competenze) di amministratori qualificabili come indipendenti secondo l'accezione sopra indicata – il cui ruolo assume rilevanza sia all'interno del consiglio di amministrazione che nell'ambito dei comitati – si ritiene costituisca mezzo idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato.

Comitati

Fin dal mese di gennaio 2000 il consiglio di amministrazione, al fine di garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, ha istituito nel proprio ambito un comitato per le remunerazioni ed un comitato per il controllo interno, dotati di funzioni consultive e propositive ed incaricati di trattare tematiche delicate e fonte di possibili conflitti di interesse.

Tali comitati sono composti da almeno 3 amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, nominati da parte del consiglio di amministrazione, che individua tra di essi un coordinatore e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti dei comitati stessi.

Nel mese di dicembre 2006 il consiglio di amministrazione ha approvato appositi regolamenti organizzativi che disciplinano la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato per le remunerazioni e del comitato per il controllo interno.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati in questione hanno facoltà di accesso alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti, e

possono avvalersi di consulenti esterni a spese della Società, nei limiti del *budget* approvato dal consiglio di amministrazione.

Ciascun comitato provvede alla nomina di un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

Alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare i componenti l'altro comitato, nonché altri componenti il consiglio di amministrazione ovvero soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del comitato stesso, appositamente invitati dal relativo coordinatore.

Alle riunioni del comitato per il controllo interno prendono inoltre parte il presidente del collegio sindacale ovvero altro sindaco da lui designato (in considerazione delle specifiche funzioni di vigilanza sul sistema di controllo interno demandate al collegio stesso dalla vigente legislazione in materia di società quotate) e, a decorrere dal mese di dicembre 2006, il presidente del consiglio di amministrazione (nella qualità di amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno); alle riunioni medesime può altresì partecipare il preposto al controllo interno.

Nel mese di novembre 2010 il consiglio di amministrazione – in sede di adozione di una nuova procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, rispondente ai requisiti indicati dalla CONSOB con apposito regolamento approvato nel mese di marzo 2010 – ha istituito un nuovo comitato composto da 3 amministratori indipendenti, nominando quali componenti Augusto Fantozzi (con funzioni di coordinatore), Giulio Ballio e Renzo Costi, tutti consiglieri designati dalle minoranze azionarie. A decorrere dal 1° gennaio 2011, tale comitato è chiamato ad esprimere specifici pareri in merito alle operazioni con parti correlate poste in essere da Enel, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, nei casi indicati e secondo le modalità previste dalla menzionata procedura adottata dal consiglio di amministrazione nel mese di novembre 2010. Il regolamento organizzativo del comitato parti correlate ne disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento secondo principi sostanzialmente analoghi a quelli contenuti nei regolamenti organizzativi del comitato per le remunerazioni e del comitato per il controllo interno.

Comitato per le remunerazioni

Il compenso degli amministratori è stabilito in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società.

In tale ambito, spetta al comitato per le remunerazioni adoperarsi affinché una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche sia legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e dal Gruppo, nonché al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dall'amministratore delegato; ciò al fine di allineare gli interessi di tali soggetti

con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

La remunerazione degli amministratori non esecutivi risulta commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto della loro partecipazione ai comitati. Si segnala al riguardo che, in linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, tale remunerazione non è in alcun modo legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e dal Gruppo e gli amministratori non esecutivi non risultano destinatari di piani di incentivazione a base azionaria.

In particolare, al comitato per le remunerazioni sono quindi attribuiti i seguenti compiti, di natura consultiva e propositiva (come da ultimo confermati dal consiglio di amministrazione nel mese di giugno 2008, in attuazione del Codice di Autodisciplina):

- presentare al consiglio di amministrazione proposte per la remunerazione dell'amministratore delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso. Si segnala a tale riguardo che risulta preclusa agli amministratori in questione la possibilità di prendere parte alle riunioni del comitato in cui vengono formulate proposte al consiglio di amministrazione in merito ai relativi compensi;
- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore delegato e formulare al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia.

Il comitato per le remunerazioni, nell'ambito delle proprie competenze, svolge inoltre un ruolo di primo piano nell'elaborazione e nella verifica dell'andamento dei sistemi di incentivazione (ivi inclusi i piani di azionariato) rivolti alla dirigenza, intesi quali strumenti finalizzati ad attrarre e motivare risorse di livello ed esperienza adeguati, sviluppandone il senso di appartenenza ed assicurandone nel tempo una costante tensione alla creazione di valore. Anche il piano di incentivazione a lungo termine relativo al 2010 – elaborato da parte del comitato per le remunerazioni e quindi approvato da parte del consiglio di amministrazione – ha avuto tra i destinatari l'amministratore delegato della Società, nella qualità di direttore generale.

Il comitato per le remunerazioni svolge inoltre, quale attribuzione aggiuntiva rispetto a quelle contemplate dal Codice di Autodisciplina, un'attività di supporto nei confronti dell'amministratore delegato e delle competenti strutture aziendali per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse manageriali, il reperimento di talenti e la promozione di iniziative con istituti universitari in tale ambito.

Nel corso del 2011, in sede di recepimento delle raccomandazioni introdotte nel Codice di Autodisciplina nel mese di marzo 2010 in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, il consiglio di amministrazione provvederà a rivedere alcune disposizioni del regolamento organizzativo del comitato per le remunerazioni che ne

disciplinano la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, al fine di assicurarne piena coerenza con le nuove indicazioni del Codice di Autodisciplina.

Nel corso del 2010 il comitato per le remunerazioni è risultato composto dai consiglieri Augusto Fantozzi (con funzioni di coordinatore), Giulio Ballio e Fernando Napolitano.

Sempre nel corso del 2010 il comitato ha tenuto 4 riunioni, caratterizzate da una durata media di 1 ora e 10 minuti ciascuna.

Nel corso del 2010 il comitato per le remunerazioni – oltre ad elaborare i contenuti del piano di incentivazione a lungo termine relativo a tale esercizio e ad effettuare una generale ricognizione dell'andamento dei piani di azionariato in essere – si è occupato di definire gli aspetti applicativi della componente variabile della remunerazione del presidente e dell'amministratore delegato, individuando in particolare gli obiettivi economico-gestionali annuali da assegnare agli interessati e verificando il raggiungimento degli obiettivi del precedente esercizio. Il comitato ha inoltre esaminato le caratteristiche del nuovo modello manageriale in via di definizione nell'ambito del Gruppo, nonché l'evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di remunerazione degli amministratori e dell'alta dirigenza delle società con azioni quotate, alla luce dell'esigenza di recepire il contenuto delle raccomandazioni comunitarie del 2004 e del 2009 sul tema.

Comitato per il controllo interno

Il comitato per il controllo interno ha il compito di assistere il consiglio di amministrazione, con funzioni istruttorie, nelle valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e della relazione finanziaria semestrale ed ai rapporti tra la Società ed il revisore esterno.

In particolare, al comitato per il controllo interno sono attribuiti i seguenti compiti, di natura consultiva e propositiva (come da ultimo confermati dal consiglio di amministrazione nel mese di giugno 2008, in attuazione del Codice di Autodisciplina, ed ulteriormente implementati nel mese di febbraio 2010):

- assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo demandati in materia di controllo interno dal Codice di Autodisciplina;
- valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esprimere pareri, su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- esaminare il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno, nonché le relazioni periodiche da costui predisposte;

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2010

- valutare – per quanto di propria competenza – le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- vigilare sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione, con particolare riferimento alla valutazione:
 - dei presidi volti a garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate. Si segnala al riguardo che nel mese di novembre 2010 il consiglio di amministrazione ha assegnato ogni competenza in materia all'apposito comitato parti correlate, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;
 - dell'adeguatezza dell'impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d'impresa, nonché della completezza e trasparenza dell'informativa fornita al riguardo attraverso il bilancio di sostenibilità (attribuzione, quest'ultima, riconosciuta al comitato nel mese di febbraio 2010);
- riferire al consiglio di amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Nel corso del 2010 il comitato per il controllo interno è risultato composto dai consiglieri Gianfranco Tosi (con funzioni di coordinatore), Lorenzo Codogno (cui il consiglio di amministrazione ha riconosciuto il requisito di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria), Renzo Costi e Alessandro Luciano.

Sempre nel corso del 2010 il comitato per il controllo interno ha tenuto 13 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del presidente del collegio sindacale e dalla frequente presenza del presidente del consiglio di amministrazione, quest'ultimo nella qualità di amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno) e da una durata media di 1 ora e 45 minuti ciascuna.

Nel corso del 2010 l'attività del comitato per il controllo interno si è concentrata anzitutto, come di consueto, sulla valutazione (i) del piano di lavoro elaborato dal preposto al controllo interno, nonché (ii) dei risultati delle azioni di *audit* svolte nel corso dell'anno precedente e (iii) del contenuto della lettera di suggerimenti predisposta dalla società di revisione con riguardo all'esercizio di competenza. Durante il periodo di riferimento il comitato ha inoltre espresso parere favorevole, per quanto di propria competenza, circa l'affidamento di alcuni specifici incarichi aggiuntivi al revisore principale di Gruppo (in applicazione dell'apposita procedura, adottata nel corso del 2009, circa l'assegnazione di incarichi alle società di revisione che operano nell'ambito del Gruppo) ed ha esaminato gli effetti delle novità legislative e dei nuovi *standard* contabili internazionali sul bilancio consolidato del Gruppo Enel. Il comitato ha altresì esercitato nel 2010 la propria supervisione circa l'elaborazione del bilancio di sostenibilità, ha valutato le segnalazioni

pervenute nel corso dell'esercizio precedente in base alle previsioni del codice etico, ha ricevuto dal collegio sindacale una esauriente informativa circa l'avvio, lo svolgimento e la conclusione della procedura per la selezione della nuova società incaricata della revisione legale dei conti, ha monitorato l'osservanza del modello organizzativo e gestionale adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (occupandosi anche dell'aggiornamento del modello stesso), ha esaminato alcune operazioni con parti correlate ed ha formulato, per quanto di propria competenza, una valutazione positiva circa l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno nel corso dell'esercizio precedente.

Il comitato ha infine monitorato circa il permanente rispetto nell'ambito del Gruppo della normativa in materia di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni delle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Collegio Sindacale

Secondo le previsioni di legge e dello statuto della Società, il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci per un periodo di tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato.

Al fine di garantire un efficace svolgimento dei compiti da parte del collegio sindacale e nel rispetto di quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, nel mese di dicembre 2006 il consiglio di amministrazione ha espressamente riconosciuto al collegio medesimo, per quanto di propria competenza:

- il potere di vigilare sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società ed al Gruppo da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima (trattasi di potere che è stato quindi formalmente assegnato allo stesso collegio sindacale dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati);
- il potere, esercitabile anche individualmente dai sindaci, di chiedere alla funzione di *internal auditing* della Società lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali;
- il potere di scambiare tempestivamente con il comitato per il controllo interno le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

In base alla legislazione vigente, i componenti il collegio sindacale devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari, in aggiunta a quelli stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate; essi devono possedere altresì i requisiti di professionalità richiesti dalla legge ai sindaci di società con

azioni quotate, quali integrati attraverso apposite previsioni statutarie; essi devono possedere infine i requisiti di indipendenza individuati dalla legge per i sindaci di società con azioni quotate.

In base a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti il collegio sindacale possono assumere presso società di capitali italiane sono stati individuati dalla CONSOB con apposito regolamento.

Analogamente a quanto disposto per il consiglio di amministrazione – ed in attuazione di quanto stabilito dal Testo Unico della Finanza – lo statuto prevede che la nomina dell'intero collegio sindacale abbia luogo secondo il meccanismo del "voto di lista", finalizzato a garantire la presenza nell'organo di controllo di un sindaco effettivo (cui spetta la carica di presidente) e di un sindaco supplente (destinato a subentrare nella carica di presidente, in caso di cessazione anticipata del titolare dall'ufficio) designati dalle minoranze azionarie.

Tale sistema elettivo prevede che le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo, possano essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento per la presentazione delle liste di candidati amministratori (in concreto, in funzione della capitalizzazione di borsa delle azioni Enel, attualmente la quota di partecipazione richiesta risulta pari almeno allo 0,5% del capitale sociale). A seguito delle significative modifiche introdotte nella normativa di riferimento da parte del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 – che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate – il Testo Unico della Finanza dispone che, a decorrere dalle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010, le liste di candidati sindaci (al pari di quelle di candidati amministratori) debbano essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale e debbano quindi essere pubblicate a cura della Società sul proprio sito *internet* e su quello della Borsa Italiana, nonché messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea medesima, accompagnate da un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati, garantendo in tal modo una procedura trasparente per la nomina dell'organo di controllo. Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze azionarie in seno al collegio sindacale.

In ogni caso, i sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

Essendo stato nominato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2010, il collegio sindacale in carica ha un mandato destinato a scadere in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012. Secondo le nomine effettuate in tale assemblea, il collegio sindacale risulta quindi attualmente

composto dai membri effettivi di seguito indicati, dei quali si riporta un breve profilo professionale, unitamente alla indicazione delle liste di relativa provenienza. Queste ultime sono state presentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'epoca titolare del 13,88% del capitale della Società) e da un raggruppamento di 20 investitori istituzionali (all'epoca titolari complessivamente dell'1,19% del capitale della Società).

- Sergio Duca, 63 anni, presidente (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali). Laureato a pieni voti in economia e commercio presso l'Università Bocconi di Milano. Dottore commercialista e revisore contabile – riconosciuto in tale ultima qualità anche dal *Department of Trade and Industry* del Regno Unito – ha maturato una vasta esperienza nell'ambito del *network PricewaterhouseCoopers* quale revisore di rilevanti società quotate italiane (tra cui Fiat, Telecom Italia e Sanpaolo IMI). Presidente di PricewaterhouseCoopers S.p.A. dal 1997, per motivi statutari (raggiunti limiti di età) è uscito dalla compagine azionaria di tale società e cessato dalla carica di presidente dal mese di luglio 2007. E' stato presidente del collegio sindacale della Tosetti Value SIM e consigliere di amministrazione indipendente di Sella Gestioni SGR fino al mese di aprile 2010, avendo in precedenza ricoperto tra l'altro l'incarico di membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Edison e del comitato sviluppo della Università Bocconi, nonché di presidente del collegio dei revisori dell'Associazione *alumni* Bocconi e di membro del collegio dei revisori dell'ANDAF (l'associazione italiana dei direttori amministrativi e finanziari). Associato di Ned Community (l'associazione italiana dei *non-executive directors*), ricopre attualmente importanti cariche in organi di amministrazione e di controllo di rilevanti società, associazioni e fondazioni italiane, rivestendo il ruolo di presidente del collegio sindacale di Lottomatica Group, presidente del consiglio di amministrazione di Orizzonte SGR, consigliere di amministrazione indipendente di Autostrada Torino-Milano e di Telecom Audit, membro dell'organismo di vigilanza di Exor istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, presidente del collegio dei revisori della Fondazione Silvio Tronchetti Provera e della Compagnia di San Paolo, membro del collegio dei revisori della Fondazione Intesa San Paolo Onlus e dell'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale). Presidente del collegio sindacale dell'Enel dal mese di aprile 2010.

- Carlo Conte, 63 anni, sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in economia e commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ha continuato a svolgere attività in ambito accademico, avendo insegnato nelle Università di Chieti (1988/1989) e LUISS Guido Carli (1989/1995). Attualmente è docente di contabilità pubblica presso la scuola superiore della Pubblica Amministrazione, la scuola superiore dell'Economia e delle Finanze e la scuola di *management* della LUISS, nonché professore a contratto di amministrazione e contabilità pubblica presso l'Università Bocconi di Milano. Dottore commercialista e revisore contabile, risulta

autore di svariate pubblicazioni. Nel 1967 è entrato nella Ragioneria Generale dello Stato ed ha quindi svolto la propria carriera all'interno della Pubblica Amministrazione, divenendo nel 2002 Dirigente Generale presso la stessa Ragioneria Generale. Rappresenta attualmente l'Amministrazione di appartenenza in diverse commissioni, comitati, gruppi di studio e di lavoro, partecipando altresì ai lavori di alcuni comitati dell'OCSE in rappresentanza dell'Italia. Sindaco dell'Enel dal 2004, ha svolto e svolge tuttora funzioni sindacali in diversi enti, organismi, società ed aziende.

- Gennaro Mariconda, 68 anni, sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Svolge dal 1970 la professione di notaio e dal 1977 di notaio in Roma. Dal 1995 al 2001 è stato membro del Consiglio Nazionale del Notariato, di cui è stato presidente dal 1998 al 2001. Nell'ambito dell'attività notarile ha preso parte ai più importanti processi di ristrutturazione, trasformazione e concentrazione di aziende bancarie ed industriali italiane, quali Banca di Roma, Medio Credito Centrale, Capitalia, IMI-San Paolo, Beni Stabili, Autostrade. Dal 1966 ha svolto incarichi di insegnamento presso diverse università italiane ed è attualmente professore ordinario di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Cassino. Ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di RCS Editori e di Beni Stabili, nonché dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo. È attualmente membro del comitato scientifico della rivista "Notariato" e della "Rivista dell'esecuzione forzata". Sindaco dell'Enel dal 2007, è autore di numerose pubblicazioni in materia giuridica – specialmente nel campo del diritto civile e del diritto commerciale – nonché di articoli, interviste e saggi pubblicati sui più importanti quotidiani e riviste italiani.

Il compenso dei componenti effettivi del collegio sindacale è determinato dall'assemblea dei soci. In particolare, nel mese di aprile 2010 l'assemblea ordinaria ha fissato in 85.000 euro lordi annui il compenso spettante al presidente del collegio sindacale ed in 75.000 euro lordi annui il compenso spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento del relativo ufficio.

Nel corso dell'esercizio 2010 il collegio sindacale ha tenuto 22 riunioni, durate in media circa 1 ora e 30 minuti ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei sindaci effettivi e la presenza del magistrato delegato della Corte dei Conti.

Nel corso del mese di febbraio 2011, il collegio sindacale ha verificato in capo al presidente Sergio Duca ed al sindaco effettivo Gennaro Mariconda il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori. Per quanto concerne il sindaco effettivo Carlo Conte, il collegio sindacale ha avuto modo di accertare che egli, pur essendo privo dei requisiti di indipendenza da ultimo menzionati (in quanto Dirigente Generale presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, azionista di riferimento della Società), risulta possedere le caratteristiche di indipendenza previste dal Testo Unico della Finanza (e dalla relativa disciplina di attuazione) con riguardo ai sindaci di società con azioni quotate.

Al mese di marzo 2011, con riferimento alla disciplina in precedenza richiamata circa i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali italiane dettata dalla CONSOB (che pone un limite massimo al peso degli incarichi ricoperti da ciascun sindaco pari a 6 punti), i sindaci effettivi hanno comunicato all'Autorità i seguenti dati circa il numero degli incarichi da essi rivestiti e il punteggio associato agli incarichi medesimi:

- Sergio Duca: 5 incarichi; peso degli incarichi: 3,35 punti;
- Carlo Conte: 5 incarichi; peso degli incarichi: 2,15 punti;
- Gennaro Mariconda: 1 incarico; peso dell'incarico: 1,0 punti.

Società di revisione legale dei conti

La revisione legale del bilancio di Enel e del bilancio consolidato di Gruppo risulta affidata a KPMG S.p.A.

L'incarico a tale società di revisione è stato conferito dall'assemblea dei soci dapprima (in data 24 maggio 2002) per il triennio 2002-2004, quindi (in data 26 maggio 2005) per il triennio 2005-2007 e, da ultimo, (in data 25 maggio 2007) è stato prorogato per il triennio 2008-2010. Tale proroga è stata disposta per allineare la durata complessiva dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. al nuovo limite novennale fissato dal Testo Unico della Finanza (secondo le modifiche da ultimo introdotte alla fine del 2006), le cui previsioni in materia di revisione contabile sono ora confluite nel citato Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati).

Nel corso del 2009 è stata formalizzata un'apposita procedura che disciplina l'affidamento di incarichi alle società di revisione che operano nell'ambito del Gruppo. In base a tale procedura il comitato per il controllo interno ed il collegio sindacale sono chiamati ad esprimere un parere vincolante circa l'affidamento di ogni incarico aggiuntivo – diverso, quindi, dall'incarico principale di revisione e per il quale non ricorrano fattispecie di incompatibilità previste dalla legge – in favore del revisore principale di Gruppo ovvero di entità appartenenti al relativo *network*; l'affidamento di tali incarichi aggiuntivi è consentito solo in determinate condizioni di comprovata necessità (sotto il profilo legale, economico o della qualità del servizio).

Controllo della Corte dei Conti

Sulla gestione finanziaria di Enel esercita un controllo la Corte dei Conti, che si avvale a tal fine di un magistrato delegato. Si segnala al riguardo che tale attività di controllo è stata svolta per l'intero esercizio 2010 da parte del magistrato delegato Michael Sciascia (nominato in base a

deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 19-20 dicembre 2007, cui è subentrata come sostituto Igina Maio a decorrere dal 1° gennaio 2011).

Nel mese di gennaio 2009 il consiglio di amministrazione ha disposto di riconoscere un'indennità di presenza in favore del magistrato delegato della Corte dei Conti, per la partecipazione a ciascuna riunione di organo sociale cui intervenga, in misura pari a 1.000 euro.

Il magistrato delegato della Corte dei Conti assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. La Corte dei Conti presenta con cadenza annuale alla Presidenza del Senato della Repubblica ed alla Presidenza della Camera dei Deputati una relazione circa i risultati del controllo svolto.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

In conformità con quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dallo statuto della Società, il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, ha provveduto nel mese di giugno 2006 alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, individuato nel responsabile della funzione "Amministrazione, Pianificazione e Controllo" (a decorrere dal mese di giugno 2009 ridenominata "Amministrazione, Finanza e Controllo") della Società (nella persona di Luigi Ferraris). Quest'ultimo, come verificato dal consiglio di amministrazione nel mese di giugno 2007, è in possesso dei requisiti di professionalità introdotti nello statuto sociale nel mese di maggio 2007 in attuazione del Testo Unico della Finanza.

Compito di tale dirigente è di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il consiglio di amministrazione verifica che tale dirigente disponga di poteri e mezzi adeguati, vigilando inoltre sull'effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili da costui predisposte.

Il dirigente in questione rilascia una dichiarazione che accompagna gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, e che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il medesimo dirigente, unitamente all'amministratore delegato, attesta inoltre con apposita relazione in merito al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato ed alla relazione finanziaria semestrale: (i) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili sopra indicate nel corso del periodo cui si riferiscono tali documenti contabili; (ii) la conformità del contenuto di tali ultimi documenti ai principi contabili internazionali applicabili nell'ambito della Comunità Europea; (iii) la corrispondenza dei documenti medesimi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo; (iv) che la relazione sulla gestione al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato contiene un'analisi attendibile

dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società e del Gruppo, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui questi ultimi sono esposti; (v) che la relazione intermedia sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria semestrale contiene un'analisi attendibile circa gli eventi di maggiore importanza verificatisi durante i primi sei mesi dell'esercizio, unitamente ad una descrizione dei principali rischi ed incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio e ad una informativa sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

I contenuti della attestazione che il dirigente in questione e l'amministratore delegato devono rilasciare in base a quanto ora indicato sono disciplinati dalla CONSOB con apposito regolamento.

Sistema di controllo interno

In materia di controllo interno il Gruppo ha predisposto già da alcuni anni un apposito sistema, cui è affidata la missione (i) di accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità, nonché (ii) di garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale e (iii) di assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne ed alle direttive ed indirizzi aziendali aventi la finalità di garantire una sana ed efficiente gestione.

Il sistema di controllo interno si articola nell'ambito del Gruppo in due distinte tipologie di attività:

- il "controllo di linea", costituito dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative o società del Gruppo svolgono sui propri processi. Tali attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- l'*internal auditing*, demandato all'apposita funzione "Audit" della Società e finalizzato essenzialmente alla identificazione ed al contenimento dei rischi aziendali di ogni natura mediante un'azione di *monitoring* dei controlli di linea, sia in termini di adeguatezza dei controlli medesimi che in termini di risultati effettivamente conseguiti dalla relativa applicazione. L'attività in esame è pertanto estesa a tutti i processi aziendali della Società e delle società del Gruppo e ai relativi responsabili è rimessa sia l'indicazione delle azioni correttive ritenute necessarie che l'esecuzione di attività di *follow-up* intese a verificare i risultati delle azioni suggerite.

La responsabilità dell'adozione di un adeguato sistema di controllo interno, coerente con i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale ed internazionale, compete al consiglio di amministrazione, che avvalendosi del comitato per il controllo interno provvede a tal fine:

- a fissare le linee di indirizzo di tale sistema, in modo che i principali rischi afferenti alla Società ed alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, verificando quindi la compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa. Si segnala al riguardo che nel mese di dicembre 2006 il consiglio di

amministrazione ha preso atto dell'identificazione dei principali rischi inerenti il Gruppo e dell'individuazione di appositi criteri di misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi stessi – secondo quanto indicato in apposito documento elaborato dalla funzione “*Audit*” della Società – concordando circa la compatibilità dei rischi medesimi con una sana e corretta gestione sociale. Nel mese di febbraio 2008 il consiglio di amministrazione ha esaminato un aggiornamento del *risk assessment* di Gruppo predisposto dalla funzione “*Audit*” della Società;

- ad individuare uno o più amministratori esecutivi incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. Si informa al riguardo che fin dal mese di dicembre 2006 il consiglio di amministrazione ha affidato tale ruolo tanto all'amministratore delegato quanto al presidente, demandando a quest'ultimo il compito di prendere parte con regolarità alle riunioni del comitato per il controllo interno;
- a valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno. Si evidenzia al riguardo che nei mesi di febbraio 2010 e, da ultimo, marzo 2011 il consiglio di amministrazione ha espresso una valutazione positiva al riguardo;
- a nominare e revocare uno o più soggetti preposti al controllo interno, definendone la remunerazione in coerenza con le politiche aziendali. A tale riguardo, nel mese di gennaio 2008 il consiglio di amministrazione, preso atto dell'avvicendamento intervenuto alla guida della funzione “*Audit*” della Società, ha confermato in capo alla nuova responsabile di tale funzione (nella persona di Francesca Di Carlo) il ruolo di preposto al controllo interno, determinandone la remunerazione in misura pari a quella già percepita dall'interessata.

Gli amministratori esecutivi incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno provvedono a loro volta:

- a curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, ed a sottoporli quindi periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- a dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, di cui verificano costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza. Essi si occupano inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- a proporre al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più soggetti preposti al controllo interno.

Il preposto al controllo interno, per parte sua:

- ha il compito di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;

- non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative;
- ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnatagli;
- riferisce del proprio operato agli amministratori esecutivi incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, al comitato per il controllo interno e al collegio sindacale. In particolare, egli riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull' idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

Nel mese di giugno 2009, in linea con le pratiche più evolute di governo societario è stata costituita nell'ambito della Società una specifica funzione di “*Group Risk Management*”, avente la missione di assicurare l'efficace implementazione a livello di Gruppo del processo di gestione di tutti i rischi ad impatto rilevante di carattere finanziario, operativo, strategico e di *business*, nonché dei principali rischi che possano a qualunque titolo incidere sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della Società e del Gruppo.

Tra i compiti più significativi attribuiti a tale nuova funzione aziendale si segnalano i seguenti: (i) definire e presidiare le linee guida, le procedure, gli strumenti e le metodologie di *assessment* dei rischi ad impatto rilevante sopra indicati; (ii) gestire, sempre con riferimento ai rischi ad impatto rilevante, il processo di mappatura dei rischi di Gruppo ed analizzarne e valutarne le risultanze, coordinandosi con la funzione “*Audit*” al fine di condividere i risultati delle rispettive attività di *risk assessment*; (iii) operare il consolidamento dei rischi a livello di Gruppo e sviluppare le operazioni di *netting* e copertura infragruppo; (iv) definire e sottoporre all'amministratore delegato le linee guida di gestione dei rischi, individuando le relative azioni di mitigazione e monitorando la corretta attuazione delle stesse; (v) trasferire ai *risk owner* i modelli di gestione, gli strumenti utilizzabili per le coperture ed i livelli di esposizione ottimali, monitorandone il rispetto in relazione agli obiettivi di piano di breve, medio e lungo termine; (vi) definire e proporre all'amministratore delegato l'architettura ottimale dei presidi dedicati all'attività di *risk management*; (vii) predisporre un'adeguata reportistica integrata e di dettaglio dei rischi aziendali rilevanti, dei processi di controllo implementati e delle attività di copertura effettuate; (viii) garantire le coperture assicurative per tutto il Gruppo; (ix) implementare e gestire il modello di *Enterprise Risk Management* di Gruppo.

Nel corso del 2010 le principali attività svolte dalla Funzione “*Group Risk Management*” hanno riguardato:

- l'elaborazione dell'impianto della *governance* dei rischi a livello di Gruppo e la relativa condivisione con le Divisioni operative e le Funzioni di *staff* interessate;

- l'elaborazione delle linee guida per la gestione dei rischi finanziari, *commodity* e di credito, inclusive della definizione del sistema di limiti operativi;
- l'avvio delle attività di *risk assessment* nell'ambito delle varie Divisioni operative;
- il supporto alla definizione dell'assetto delle strutture locali di *risk management*, che risulta tuttora in corso;
- lo sviluppo di specifiche metodologie per l'analisi e la misurazione dei diversi rischi.

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa finanziaria

Nell'ambito del sistema di controllo interno il Gruppo si è dotato già da alcuni anni di un apposito sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (nel presente paragrafo indicato unitariamente, per brevità, come "Sistema").

Tale Sistema, nel suo complesso, è definito come l'insieme delle attività volte a identificare e a valutare le azioni o gli eventi il cui verificarsi o la cui assenza possa compromettere, parzialmente o totalmente, il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo ("Sistema di gestione dei rischi"), integrato dalle successive attività di individuazione dei controlli e definizione delle procedure che assicurano il raggiungimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria ("Sistema di controllo interno").

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha curato lo sviluppo e l'implementazione di uno specifico modello per la valutazione del Sistema e ha adottato un apposito corpo procedurale – che è stato portato a conoscenza di tutto il personale interessato – nel quale sono riportate le metodologie adottate e le responsabilità del personale stesso nell'ambito delle attività di definizione, mantenimento e monitoraggio del Sistema in questione. In particolare, il Gruppo si è dotato di una procedura che regola il modello di riferimento del sistema di controllo e di una procedura descrittiva del processo di valutazione del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria, che definisce ruoli e responsabilità nell'ambito organizzativo aziendale prevedendo uno specifico flusso di attestazioni interne.

I controlli istituiti sono stati oggetto di monitoraggio per verificarne sia il "disegno" (ovvero che il controllo, se operativo, è strutturato al fine di mitigare in maniera accettabile il rischio identificato) che l'effettiva "operatività".

Al *management* responsabile delle attività, dei rischi e dei controlli e alla Funzione "*Audit*" della Società sono affidate responsabilità di verifica periodica del Sistema.

Sulla scorta di quanto previsto in materia dalla Sezione 404 del *Sarbanes-Oxley Act* (che ha trovato piena applicazione nell'ambito della Società e del Gruppo fino al perfezionamento della procedura di *deregistration* delle *ADS – American Depositary Shares* – di Enel presso la *Securities and Exchange Commission* statunitense, conclusasi nel mese di marzo 2008 e che continua a trovare applicazione presso alcune società latinoamericane del Gruppo, aventi tuttora *ADS* quotate presso il *New York Stock Exchange*, secondo quanto più dettagliatamente indicato nella prima

sezione del documento, *sub* “Struttura del capitale sociale”), la valutazione dei controlli sull’informativa finanziaria ha preso a riferimento i criteri stabiliti nel modello “*Internal Controls – Integrated Framework*” emesso dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (c.d. “*COSO Report*”), integrato per gli aspetti informatici dal modello “*Control Objectives for Information and related Technology*” (c.d. “*COBIT*”).

Il processo di valutazione del Sistema, definito in Enel come *Management Assessment Process* (e indicato nel prosieguo del presente paragrafo, per brevità, come “MAP”), che viene progressivamente esteso alle società di significativa rilevanza che entrano a fare parte del Gruppo, si articola nelle seguenti macro - fasi:

- definizione del perimetro e individuazione dei rischi;
- valutazione del disegno e dell’operatività dei controlli (c.d. monitoraggio “di linea”);
- monitoraggio “indipendente”, demandato alla funzione “*Audit*” della Società;
- *reporting*, attestazioni interne, consolidamento e sintesi delle valutazioni;
- attestazione dell’amministratore delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in merito al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato ed alla relazione finanziaria semestrale.

Il perimetro delle società del Gruppo da includere nella valutazione viene determinato in relazione allo specifico livello di rischio sia in termini quantitativi (per il livello di significatività del potenziale impatto sul bilancio consolidato) che in termini qualitativi (tenuto conto dei rischi specifici legati al *business* o al processo).

Per la definizione del Sistema è stato quindi condotto anzitutto un *risk assessment* a livello di Gruppo, per individuare e valutare le azioni o gli eventi il cui verificarsi o la cui assenza potessero compromettere il raggiungimento degli obiettivi di controllo (ad esempio, asserzioni di bilancio e altri obiettivi di controllo collegati all’informativa finanziaria). Il *risk assessment* è stato condotto anche con riferimento ai rischi di frode.

I rischi sono identificati sia a livello di società o gruppi di società (c.d. “*entity level*”) sia a livello di processo (c.d. “*process level*”). Nel primo caso, i rischi individuati sono considerati comunque ad impatto rilevante sull’informativa finanziaria, a prescindere dalla loro probabilità di accadimento. I rischi a livello di processo sono invece valutati – a prescindere dai relativi controlli (c.d. “valutazione a livello inerente”) – in termini di potenziale impatto e probabilità di accadimento, sulla base di elementi sia qualitativi che quantitativi.

In seguito alla individuazione e valutazione dei rischi, si è proceduto con l’individuazione di controlli finalizzati a ridurre a un livello accettabile il rischio connesso al mancato raggiungimento degli obiettivi del Sistema, a livello sia di *entity* che di processo.

I controlli a livello di *entity* sono catalogati in coerenza con le cinque componenti individuate nel COSO Report: ambiente di controllo, *risk assessment*, attività di controllo, sistemi informativi e flussi di comunicazione, attività di monitoraggio.

Nell'ambito delle società identificate come rilevanti si è proceduto quindi alla definizione e valutazione dei processi a maggior rischio e, nell'ambito di tali processi, all'applicazione del c.d. “*Top-Down Risk-Based Approach*”. In coerenza con tale approccio, sono stati quindi identificati e valutati i rischi di maggior impatto e i correlati controlli sia di carattere generale che specifico, volti a ridurre ad un livello accettabile la possibilità di accadimento dei suddetti rischi.

Al fine di valutare l'adeguatezza del Sistema è prevista, con cadenza semestrale, una specifica fase del MAP che consiste in un'attività di monitoraggio a cura dei gestori dei processi (ovvero dei responsabili delle attività, dei rischi e dei controlli) volta a verificare il disegno e l'operatività di ciascuno dei controlli individuati.

Per ciascun processo aziendale oggetto di valutazione è mantenuta adeguata documentazione finalizzata a descrivere i ruoli e le responsabilità, i flussi dei dati e delle informazioni, nonché i controlli chiave (procedure amministrative e contabili).

Alla funzione “*Audit*” della Società è affidato il compito di esprimere una valutazione “indipendente” in merito all'operatività del MAP.

I risultati delle valutazioni effettuate sia dal *management* di linea che dalla funzione “*Audit*” della Società sono comunicati al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attraverso specifici flussi informativi periodici di sintesi (c.d. “*reporting*”), che classificano le eventuali carenze di operatività e/o disegno dei controlli – ai fini del loro potenziale impatto sull'informativa finanziaria – in semplici carenze, debolezze significative o carenze materiali.

Nel caso in cui dalle valutazioni effettuate emergano delle carenze, i flussi informativi da ultimo indicati riportano anche le eventuali azioni correttive, intraprese o da intraprendere, volte a consentire il raggiungimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria.

Tali flussi vengono altresì utilizzati per la periodica informativa circa l'adeguatezza del Sistema fornita dal dirigente preposto nei riguardi del collegio sindacale, del comitato per il controllo interno e della società di revisione.

Sulla base della reportistica sopra indicata, e tenuto conto delle attestazioni rilasciate dai responsabili di ciascuna struttura aziendale interessata dal MAP, il dirigente preposto rilascia a sua volta unitamente all'amministratore delegato apposita attestazione circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato ovvero della relazione finanziaria semestrale (a seconda del documento di volta in volta interessato).

Disciplina delle società controllate estere extra-UE

Con riferimento all'esercizio 2010 si è proceduto da parte del comitato per il controllo interno alla verifica della perdurante osservanza, nell'ambito del Gruppo, della disciplina in materia di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli

interni delle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea (per brevità, nel prosieguo, definite "società controllate estere extra UE") dettata dalla CONSOB nell'ambito del Regolamento Mercati.

In particolare, si segnala al riguardo che:

- in base ai dati di bilancio al 31 dicembre 2009 ed in applicazione dei parametri di significativa rilevanza ai fini del consolidamento introdotti nel Regolamento Mercati CONSOB con effetto dal 1° luglio 2008, sono state individuate nell'ambito del Gruppo 11 società controllate estere extra UE cui la disciplina in questione risulta applicabile per l'esercizio 2010. Trattasi, in particolare, delle seguenti società, cui la normativa di riferimento è risultata applicabile già nel corso dell'esercizio 2009: 1) Ampla Energia e Servicos S.A. (società brasiliana); 2) Chilectra S.A. (società cilena); 3) Compania Distribuidora y Comercializadora de Energia S.A. (società colombiana); 4) Companhia Energetica do Cearà S.A. (società brasiliana); 5) Edegel S.A. (società peruviana); 6) Emgesa S.A. ESP (società colombiana); 7) Empresa Nacional de Electricidad - Endesa Chile S.A. (società cilena); 8) Endesa Brasil S.A. (società brasiliana); 9) Endesa Capital Finance L.L.C. (società statunitense); 10) Enersis S.A. (società cilena); 11) Enel OGK-5 OJSC (società russa);
- lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio 2010 di tutte le società sopra indicate, quali inseriti nel *reporting package* utilizzato ai fini della redazione del bilancio consolidato 2010 del Gruppo Enel, verranno messi a disposizione del pubblico da parte di Enel almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio civilistico 2010 di Enel, contestualmente ai prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della generalità delle società controllate e collegate (secondo le modalità indicate nel Regolamento Emittenti CONSOB);
- gli statuti, la composizione e i poteri degli organi sociali di tutte le società sopra indicate sono stati acquisiti da parte di Enel e sono tenuti a disposizione della CONSOB, in versione aggiornata, ove da parte di quest'ultima fosse avanzata specifica richiesta di esibizione a fini di vigilanza;
- è stato verificato da parte di Enel che tutte le società sopra indicate: (i) forniscono al revisore della Capogruppo le informazioni necessarie al revisore medesimo per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa Enel; (ii) dispongono di un sistema amministrativo-contabile idoneo a fare pervenire regolarmente alla direzione e al revisore di Enel i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato di Gruppo.

Operazioni con parti correlate

Nel mese di dicembre 2006 il consiglio di amministrazione ha adottato – in recepimento di quanto disposto dal codice civile (cui la CONSOB fino a tale momento non aveva ancora dato specifica

attuazione), nonché dalle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina – un regolamento che individua le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società, ovvero da sue controllate, con parti correlate; ciò al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale, delle operazioni stesse.

Tale regolamento ha trovato applicazione fino alla fine del 2010, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2011 risulta operativa una nuova procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, adottata dal consiglio di amministrazione nel mese di novembre 2010 e rispondente ai requisiti indicati dalla CONSOB con apposito regolamento approvato nel mese di marzo 2010 in attuazione delle previsioni del codice civile. Per coerenza sotto il profilo cronologico, i contenuti di tale nuova procedura – che risulta consultabile sul sito internet della Società, unitamente alla ulteriore documentazione in materia di *corporate governance* indicata nella presente relazione – saranno analizzati nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari concernente l'esercizio 2011.

In base al regolamento in materia di operazioni con parti correlate che ha trovato ancora applicazione fino alla fine del 2010, il comitato per il controllo interno è chiamato ad un preventivo esame delle varie tipologie di operazioni con parti correlate, fatta eccezione per quelle che presentano un limitato profilo di rischio per la Società e per il Gruppo (rientrando in tale ambito le operazioni compiute tra società interamente possedute da Enel, nonché quelle tipiche o usuali, quelle regolate in base a condizioni *standard*, e quelle il cui corrispettivo sia fissato in base a quotazioni ufficiali di mercato oppure a tariffe definite dalle pubbliche Autorità).

A seguito dell'esame da parte del comitato per il controllo interno, il consiglio di amministrazione provvede quindi alla preventiva approvazione (nel caso di operazioni di competenza della Società) ovvero alla preventiva valutazione (nel caso di operazioni di competenza delle società del Gruppo) delle operazioni con parti correlate di maggiore rilievo, per tali intendendosi: (i) le operazioni atipiche o inusuali; (ii) le operazioni di controvalore superiore a 25 milioni di euro (fatta eccezione per quelle, in precedenza richiamate, che presentano un limitato profilo di rischio per la Società e per il Gruppo); (iii) le ulteriori operazioni che il comitato per il controllo interno ritiene di sottoporre all'esame del consiglio.

Le operazioni di controvalore pari o inferiore a 25 milioni di euro nelle quali la correlazione sussiste con un amministratore o un sindaco effettivo di Enel, ovvero con un dirigente con responsabilità strategiche della Società o del Gruppo (o con una parte correlata per il tramite di tali soggetti) sono sempre sottoposte al preventivo esame del comitato per il controllo interno.

Per ciascuna delle operazioni con parti correlate sottoposte alla sua preventiva approvazione o valutazione, il consiglio di amministrazione riceve un'adeguata informativa su tutti gli elementi di rilievo, e le relative deliberazioni provvedono a motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza delle operazioni stesse per la Società ed il Gruppo. E' inoltre previsto che il consiglio

di amministrazione riceva dettagliata informativa in merito alla intervenuta esecuzione delle operazioni sulla cui approvazione o valutazione abbia deliberato.

Al fine di evitare che un'operazione con parti correlate venga conclusa a condizioni difformi da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, è data facoltà tanto al comitato per il controllo interno quanto al consiglio di amministrazione di fare ricorso – in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione – all'assistenza di uno o più esperti indipendenti, selezionati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza.

Qualora la correlazione sussista con un amministratore della Società o con una parte correlata per il suo tramite, l'amministratore interessato deve informare tempestivamente il consiglio di amministrazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, allontanandosi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione ove ciò non pregiudichi la permanenza del *quorum* costitutivo ovvero il consiglio di amministrazione non disponga altrimenti.

Qualora la correlazione sussista con l'amministratore delegato della Società o con una parte correlata per il suo tramite, in aggiunta a quanto sopra egli si astiene dal compimento dell'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Qualora la correlazione sussista con uno dei sindaci effettivi della Società o con una parte correlata per il loro tramite, il sindaco interessato provvede ad informare tempestivamente gli altri sindaci ed il presidente del consiglio di amministrazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

E' infine previsto un sistema di comunicazioni ed attestazioni inteso a far emergere tempestivamente, fin dalla fase delle negoziazioni, le operazioni con parti correlate che vedono coinvolti gli amministratori ed i sindaci effettivi di Enel, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo (o parti correlate per il tramite di tali soggetti).

Trattamento delle informazioni societarie

Fin dal febbraio 2000 il consiglio di amministrazione ha approvato un apposito regolamento (integrato nel mese di marzo 2006) per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate, contenente anche le procedure per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni concernenti la Società ed il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a rispettare le previsioni contenute in tale regolamento ed a mantenere comunque riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.

Il regolamento è finalizzato a preservare la segretezza delle informazioni riservate, assicurando al contempo che l'informativa al mercato relativa a dati aziendali sia corretta, completa, adeguata, tempestiva e non selettiva.

Il regolamento rimette in via generale alla responsabilità dell'amministratore delegato della Società e degli amministratori delegati delle società del Gruppo la gestione delle informazioni riservate di

rispettiva competenza, disponendo che la divulgazione delle informazioni relative alle singole controllate debba comunque avvenire d'intesa con l'amministratore delegato della Capogruppo.

Il regolamento stesso istituisce inoltre specifiche procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni di carattere aziendale – soffermandosi in particolare sulla divulgazione delle informazioni privilegiate – e disciplina attentamente le modalità attraverso cui gli esponenti aziendali entrano in contatto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa (ovvero con analisti finanziari ed investitori istituzionali).

A seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della disciplina comunitaria in materia di *market abuse* e dell'entrata in vigore della normativa secondaria dettata dalla CONSOB, a decorrere dal mese di aprile 2006 la Società ha provveduto ad istituire (ed a tenere regolarmente aggiornato) un registro di Gruppo in cui risultano iscritte le persone, fisiche o giuridiche, che hanno accesso ad informazioni privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte per conto della Società ovvero di società del Gruppo. Tale registro ha la finalità di sensibilizzare i soggetti ivi iscritti sul valore delle informazioni privilegiate di cui dispongono, agevolando al contempo lo svolgimento delle attività di vigilanza della CONSOB sul rispetto delle norme previste a tutela dell'integrità dei mercati.

Sempre a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della disciplina comunitaria in materia di *market abuse* e dell'entrata in vigore della normativa secondaria dettata dalla CONSOB, a decorrere dal mese di aprile 2006 risulta avere subito profonde modifiche la disciplina dell'*internal dealing*, ossia della trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto azioni della Società e strumenti finanziari ad esse collegati compiute dai maggiori azionisti, da esponenti aziendali e da persone ad essi strettamente legate.

La disciplina di fonte comunitaria ha sostituito quella in precedenza adottata da Borsa Italiana e che, con effetto dal mese di gennaio 2003, aveva regolato tale materia. Dal mese di aprile 2006 risulta quindi venuta meno anche l'applicabilità del codice di comportamento di Gruppo in materia di *internal dealing* (c.d. *Dealing Code*), adottato dal consiglio di amministrazione nel mese di dicembre 2002 in attuazione della disciplina dettata da Borsa Italiana.

Nel corso del 2010 la disciplina in materia di *internal dealing* ha trovato applicazione alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio aventi ad oggetto azioni Enel, nonché delle controllate Endesa S.A. ed Enel Green Power S.p.A. ovvero strumenti finanziari ad esse collegati, in quanto compiute da "soggetti rilevanti". In tale ultima categoria rientrano gli azionisti in possesso di almeno il 10% del capitale della Società, gli amministratori ed i sindaci effettivi di Enel, gli amministratori della controllata Endesa S.A. nonché ulteriori 28 posizioni dirigenziali individuate in Enel ed in Endesa S.A. in base alla normativa di riferimento, in quanto aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e titolate ad adottare decisioni di gestione suscettibili di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Enel.

Gli obblighi di trasparenza trovano applicazione a tutte le sopra indicate operazioni il cui controvalore complessivo raggiunga i 5.000 euro su base annua, anche se compiute da persone strettamente legate ai “soggetti rilevanti”.

Nell’emanare le misure di attuazione della normativa di riferimento in materia, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere l’obbligo di astensione per i “soggetti rilevanti” (diversi dagli azionisti in possesso di una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale della Società) dall’effettuare operazioni soggette alla disciplina dell’*internal dealing* durante due *blocking period* della durata indicativa di un mese ciascuno, collocati a ridosso dell’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione finanziaria semestrale da parte dello stesso consiglio di amministrazione.

Tale iniziativa del consiglio di amministrazione è stata ispirata dalla volontà di innalzare gli *standard* di *governance* della Società rispetto alla normativa di riferimento, mantenendo in vigore una previsione già contenuta nel *Dealing Code* di Gruppo ed intesa a prevenire il compimento di operazioni da parte dei “soggetti rilevanti” che il mercato potrebbe percepire come sospette, in quanto effettuate durante periodi dell’anno particolarmente delicati per l’informativa societaria.

Rapporti con gli investitori istituzionali e con la generalità dei soci

La Società, fin dal momento della quotazione delle proprie azioni in Borsa, ha ritenuto conforme ad un proprio specifico interesse – oltre che ad un dovere nei confronti del mercato – l’instaurazione di un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli azionisti nonché con gli investitori istituzionali; dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto delle norme e delle procedure che disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate.

Si è al riguardo valutato, anche in considerazione delle dimensioni del Gruppo, che tale dialogo potesse essere agevolato dalla costituzione di strutture aziendali dedicate.

Si è provveduto pertanto ad istituire nell’ambito della Società (i) un’area *investor relations*, attualmente collocata all’interno della funzione “Amministrazione, Finanza e Controllo” e (ii) un’area preposta a dialogare con la generalità degli azionisti in seno alla “Segreteria Societaria”.

Inoltre si è ritenuto di favorire ulteriormente il dialogo con gli investitori attraverso un adeguato allestimento dei contenuti del sito internet della Società (www.enel.com, sezione investitori), all’interno del quale possono essere reperite sia informazioni di carattere economico-finanziario (bilanci, relazioni semestrali e trimestrali, presentazioni alla comunità finanziaria, stime degli analisti e andamento delle contrattazioni di Borsa concernenti gli strumenti finanziari emessi dalla Società), sia dati e documenti aggiornati di interesse per la generalità degli azionisti (comunicati stampa, composizione degli organi sociali dell’Enel, relativo statuto sociale e regolamento delle assemblee, informazioni e documenti relativi alle assemblee, documenti in tema di *corporate governance*, codice etico, modello organizzativo e gestionale ex Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché uno schema generale di articolazione del Gruppo).

Assemblee

Il richiamo contenuto nel Codice di Autodisciplina a considerare l'assemblea quale importante occasione di confronto tra azionisti e consiglio di amministrazione (pur in presenza di un'ampia diversificazione delle modalità di comunicazione delle società con azioni quotate con i propri soci, gli investitori istituzionali ed il mercato) è stato attentamente valutato e pienamente condiviso dalla Società, che ha ritenuto opportuno – oltre ad assicurare la regolare partecipazione dei propri amministratori ai lavori assembleari – adottare specifiche misure intese a valorizzare adeguatamente l'istituto assembleare; si fa riferimento in particolare alla clausola statutaria intesa ad agevolare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate ed a favorire quindi il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari (clausola più approfonditamente descritta nella prima sezione del documento, sub "Assetti proprietari" – "Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto").

La disciplina concernente il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate, contenuta nel codice civile, nel Testo Unico della Finanza e nella disciplina di attuazione dettata dalla CONSOB, ha formato oggetto di significative modifiche a seguito della emanazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE (relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate) intervenendo tra l'altro sui profili concernenti i termini di convocazione delle assemblee, il numero di adunanze, i *quorum*, l'esercizio dei diritti di convocazione e integrazione dell'ordine del giorno da parte delle minoranze azionarie, l'informativa pre-assembleare, la rappresentanza in assemblea, l'identificazione dei soci, l'introduzione della c.d. *record date* ai fini del riconoscimento della legittimazione all'intervento ed al voto in assemblea.

Le disposizioni del Decreto Legislativo n. 27/2010 risultano applicabili a decorrere dalle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010 e sono appresso sinteticamente illustrate per quanto concerne alcuni dei profili più significativi in merito ai quali la nuova disciplina diverge da quella previgente ovvero innova rispetto alla medesima.

In particolare, si ricorda che l'assemblea degli azionisti è competente a deliberare tra l'altro, in sede ordinaria o straordinaria, in merito (i) alla nomina ed alla revoca dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità, (ii) all'approvazione del bilancio ed alla destinazione degli utili, (iii) all'acquisto ed alla alienazione delle azioni proprie, (iv) ai piani di azionariato, (v) alle modificazioni dello statuto sociale, (vi) all'emissione di obbligazioni convertibili.

In base a quanto disposto dallo statuto di Enel, le assemblee ordinarie e straordinarie si svolgono in unica convocazione, si costituiscono e deliberano con le maggioranze di legge e si tengono, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di

amministrazione e purché in Italia. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Il Testo Unico della Finanza prevede che la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto debba essere attestata mediante una comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, inviata all'emittente da parte dell'intermediario e rilasciata sulla base delle evidenze contabili relative alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. "*record date*").

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea; ad esse viene data risposta al più tardi durante lo svolgimento dei lavori assembleari.

Gli azionisti possono notificare le proprie deleghe alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet indicata nell'avviso di convocazione. Essi possono inoltre farsi rappresentare in assemblea anche da un rappresentante in conflitto di interessi, a condizione che quest'ultimo abbia comunicato per iscritto al socio le circostanze da cui deriva il conflitto di interessi e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante è chiamato a votare per conto del socio stesso.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e consentito dallo statuto di Enel, i soci hanno altresì la facoltà di conferire ad un rappresentante designato dalla Società una delega con istruzioni di voto su tutte od alcune delle materie all'ordine del giorno, da fare pervenire al soggetto interessato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea; tale delega, il cui conferimento non comporta spese per il socio ed avviene mediante la compilazione di un modulo elaborato dalla CONSOB, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

In base a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, la CONSOB ha disciplinato alla fine del 2010 le modalità di partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici, che trovano peraltro applicazione solo in presenza di un espresso richiamo statutario. Il consiglio di amministrazione della Società proporrà all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2010 di deliberare, in sede straordinaria, l'inserimento in statuto di una clausola che affidi al consiglio stesso il compito di stabilire – di volta in volta, tenuto conto dell'evoluzione e dell'affidabilità degli strumenti tecnici a disposizione – l'ammissibilità della partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici, individuando le relative modalità nell'avviso di convocazione.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria del 25 maggio 2001 (quale modificato ed integrato nel 2010), i cui contenuti sono allineati ai modelli più evoluti elaborati da alcune associazioni di categoria (Assonime ed ABI) per le società con azioni quotate.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata del consiglio di amministrazione; in difetto l'assemblea elegge il proprio

presidente. Il presidente è assistito da un segretario, salvo il caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio.

Il presidente dell'assemblea, tra l'altro, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea constano dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

Con riferimento al diritto di ciascun azionista di prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, il regolamento delle assemblee prevede che il presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, predetermina la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi e a cinque minuti per le repliche – al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'assemblea e – salvo diverso termine indicato dal presidente – fino a quando il presidente medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi ovvero dopo ciascun intervento. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

Codice Etico

La consapevolezza dei risvolti sociali e ambientali che accompagnano le attività svolte dal Gruppo, unitamente alla considerazione dell'importanza rivestita tanto da un approccio cooperativo con gli *stakeholders* quanto dalla buona reputazione del Gruppo stesso (sia nei rapporti interni che verso l'esterno), hanno ispirato la stesura del codice etico di Gruppo, approvato dal consiglio di amministrazione della Società nel marzo 2002 ed aggiornato nel marzo 2004 e, da ultimo, nel settembre 2009 e nel febbraio 2010.

Tale codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari, regolando ed uniformando i comportamenti aziendali su *standard* improntati alla massima trasparenza e correttezza verso tutti gli *stakeholders*. In particolare, il codice etico si articola in:

- principi generali nelle relazioni con gli *stakeholders*, che definiscono i valori di riferimento cui il Gruppo si ispira nello svolgimento delle varie attività. Nell'ambito di tali principi si ricordano in particolare: l'onestà, l'imparzialità, la riservatezza, la valorizzazione dell'investimento azionario, il valore delle risorse umane, la trasparenza e completezza dell'informazione, la qualità dei servizi, la tutela dell'ambiente;

- criteri di condotta verso ciascuna classe di *stakeholders*, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di Enel sono tenuti ad attenersi per garantire il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo preordinato ad assicurare l'osservanza del codice etico ed il suo continuo miglioramento.

La revisione del codice etico avviata nel settembre 2009 e conclusa nel febbraio 2010 ha preso le mosse dall'esigenza di aggiornare tale documento alla luce delle modifiche normative ed organizzative intervenute dalla sua ultima edizione, nonché dall'intento di allinearne ulteriormente i contenuti alla *best practice* internazionale. Tra gli interventi più significativi effettuati in tale occasione si segnalano (i) l'aggiornamento della missione aziendale, (ii) il recepimento del divieto di porre in essere sul luogo di lavoro episodi di intimidazione, *mobbing* e *stalking*, (iii) la espressa previsione dell'obbligo per i fornitori di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché (iv) l'esclusione in linea di principio della possibilità per le società del Gruppo di aderire a richieste di contributi negli ambiti di attività in cui risulta operare Enel Cuore Onlus.

Modello organizzativo e gestionale

Nel mese di luglio 2002 il consiglio di amministrazione della Società ha approvato un modello organizzativo e gestionale rispondente ai requisiti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) a carico delle società per alcune tipologie di reati commessi dai relativi amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle società stesse.

Tale modello è coerente nei contenuti con quanto disposto dalle linee-guida elaborate in materia da associazioni di categoria e con la *best practice* statunitense e rappresenta un ulteriore passo verso il rigore, la trasparenza ed il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno, offrendo al contempo agli azionisti adeguate garanzie di una gestione efficiente e corretta.

Il modello in questione – concepito quale strumento da adottare da parte di tutte le società italiane del Gruppo – si compone di una “parte generale” (in cui vengono descritti, tra l'altro, i contenuti del Decreto Legislativo n. 231/2001, gli obiettivi ed il funzionamento del modello, i compiti dell'organo di controllo chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e di curare il suo aggiornamento, i flussi informativi, il regime sanzionatorio) e di distinte “parti speciali”, concernenti le diverse tipologie di reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e che il modello stesso intende prevenire.

Nel corso del 2006 il modello organizzativo e gestionale ha formato oggetto di una complessiva rivisitazione, essendosi provveduto da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per il controllo interno, (i) ad un aggiornamento della “parte generale” e delle “parti

speciali” relative ai reati contro la pubblica amministrazione ed ai reati societari, al fine di tenere conto delle pronunce giurisprudenziali e dell’esperienza applicativa maturata durante i primi anni di attuazione del modello, nonché (ii) all’approvazione di nuove “parti speciali” concernenti i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, i reati contro la personalità individuale e i reati e gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato.

Nel mese di febbraio 2008 il consiglio di amministrazione ha approvato un’ulteriore “parte speciale” del modello in questione, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di lavoro. In tale occasione il consiglio di amministrazione ha inoltre disposto un aggiornamento della configurazione dell’organo di controllo chiamato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello stesso e di curare il suo aggiornamento, la cui composizione è stata trasformata da monocratica in collegiale al fine di allinearne le caratteristiche alla prassi prevalente presso le maggiori società quotate e agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

In base al regolamento dell’organo di controllo approvato dal consiglio di amministrazione nel mese di maggio 2008, tale organo può essere composto da tre a cinque membri nominati dal consiglio stesso e possono entrare a farne parte sia componenti interni che esterni alla Società e al Gruppo, dotati di specifica competenza ed esperienza professionale (in ogni caso è prevista la presenza del responsabile della funzione “*Audit*” della Società). Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per il controllo interno, ha quindi inizialmente nominato quali componenti l’organo di controllo - oltre al responsabile della funzione “*Audit*” - il responsabile della funzione “Segreteria Societaria” ed il responsabile della funzione “Legale” della Società, in quanto figure dotate di specifiche competenze professionali in merito all’applicazione del modello e non direttamente coinvolte in attività operative. Successivamente, nel mese di dicembre 2010, il consiglio di amministrazione ha disposto l’ampliamento della compagine dell’organo di controllo, prevedendo l’inserimento di un componente esterno esperto in materia di organizzazione aziendale (individuato nella persona del Prof. Matteo Giuliano Caroli), cui è stata affidata la presidenza dell’organo stesso.

Nel mese di giugno 2009 il consiglio di amministrazione ha inoltre provveduto, su proposta del comitato per il controllo interno, (i) ad un aggiornamento sia della “parte generale” che della “parte speciale” concernente i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di lavoro, al fine di tenere conto dell’esperienza applicativa maturata, delle pronunce giurisprudenziali e degli aggiornamenti normativi intervenuti, nonché (ii) all’approvazione di una nuova “parte speciale” concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La periodica attività di aggiornamento e revisione del modello organizzativo e gestionale è proseguita anche nel corso del 2010.

Dapprima, nel mese di maggio 2010, il consiglio di amministrazione ha proceduto infatti, su proposta del comitato per il controllo interno, ad un aggiornamento delle “parti speciali” concernenti i reati e gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (alla luce della intervenuta operatività di alcune società del Gruppo sul mercato dei derivati elettrici) nonché i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di lavoro, tenuto conto delle modifiche normative intervenute nelle materie disciplinate da tali “parti speciali”. Nella medesima riunione il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato specifiche “linee guida” finalizzate a rendere applicabili i principi del modello organizzativo e gestionale alle più significative società controllate estere del Gruppo (identificate anche in funzione della tipologia di attività svolta), allo scopo (i) di sensibilizzare e rendere consapevoli le società in questione sull’importanza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché (ii) di prevenire il rischio che, attraverso la commissione di condotte illecite nell’ambito delle attività svolte dalle medesime società, si possa configurare una responsabilità amministrativa ex Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico di Enel e/o di altre società italiane del Gruppo.

Successivamente, nel mese di dicembre 2010, il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per il controllo interno, ha proceduto ad un aggiornamento delle “parti speciali” concernenti i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico nonché i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’organizzazione aziendale e delle modifiche normative intervenute in tali materie, nonché per meglio coordinare tra loro le “parti speciali” in questione. Nella medesima riunione il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato una nuova “parte speciale” concernente i delitti informatici e il trattamento illecito di dati, inclusi dalla legislazione più recente tra i reati “presupposto” della responsabilità disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Nel corso del 2010 l’organo di controllo ha vigilato, come di consueto, sul funzionamento e sull’osservanza del modello ed, in particolare:

- ha tenuto 8 riunioni, soffermandosi tanto su alcune attività svolte in ambito aziendale (di cui non ha riscontrato i presupposti di rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa ex Decreto Legislativo n. 231/2001), quanto su eventi di particolare rilievo concernenti realtà di altre imprese, al fine di valutare se le previsioni del modello organizzativo e gestionale di Enel siano in concreto idonee a prevenire il rischio che simili eventi possano verificarsi in ambito aziendale;
- ha promosso l’aggiornamento del modello organizzativo e gestionale;
- ha promosso – oltre alle consuete iniziative formative, differenziate a seconda dei destinatari e necessarie a garantire un costante aggiornamento dei dipendenti sui contenuti del modello organizzativo e gestionale – un corso *on-line* sul Decreto Legislativo n. 231/2001 e sul modello in questione;

- ha riferito costantemente del proprio operato al presidente e all'amministratore delegato nonché, con cadenza periodica, al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale.

Piano “tolleranza zero alla corruzione”

Nel mese di giugno 2006 il consiglio di amministrazione ha approvato l'adozione del piano di “tolleranza zero alla corruzione – TZC”, al fine di sostanziare l'adesione di Enel al *Global Compact* (programma d'azione promosso dall'ONU nel 2000) ed al *PACI – partnership against corruption initiative* (iniziativa sponsorizzata dal *World Economic Forum* di Davos nel 2005).

Il piano TZC integra il codice etico e il modello organizzativo e gestionale adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, rappresentando un approfondimento relativo al tema della corruzione inteso a recepire una serie di raccomandazioni per l'implementazione dei principi formulati in materia da *Transparency International*.

Vengono di seguito allegate tre tabelle che sintetizzano alcune delle informazioni contenute nella seconda sezione del documento.

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2010

TABELLA 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di Enel

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazioni		Eventuale Comitato Nomine		Eventuale Comitato Esecutivo		
Carica	Componenti	Esecutivi	Non esecutivi	Indipendenti		****	Altri incarichi **	***	****	***	****	***	****	***	****
				TUF *****	C.A. *****										
Presidente	Gnudi Piero	X				100%	2								
AD/Direttore Generale	Conti Fulvio	X				100%	2								
Consigliere	Ballio Giulio (*)		X	X	X	93%	-			X	100%				
Consigliere	Codogno Lorenzo		X			100%	-	X	92%						
Consigliere	Costi Renzo (*)		X	X	X	93%	1	X	100%						
Consigliere	Fantozzi Augusto (*)		X	X	X	93%	5			X	100%				
Consigliere	Luciano Alessandro		X	X	X	100%	-	X	92%						
Consigliere	Napolitano Fernando		X			73%	1			X	50%				
Consigliere	Tosi Gianfranco		X	X	X	100%	-	X	100%						
Quorum richiesto per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 0,5% del capitale sociale ^(*****) .															
Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2010			CdA: 15		Comitato Controllo Interno: 13			Comitato Remunerazioni: 4		Comitato Nomine: N.A.			Comitato Esecutivo: N.A.		

NOTE

* La presenza dell'asterisco indica che l'amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalle minoranze azionarie.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi ricoperti dal soggetto interessato negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, individuate in base alla *policy* formulata al riguardo dal Consiglio di Amministrazione. A tale riguardo si segnala che al mese di febbraio 2011 i consiglieri di amministrazione di Enel rivestivano i seguenti incarichi da ritenersi rilevanti a tale fine:

- 1) Piero Gnudi: consigliere di amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A. e di Unicredit S.p.A.;
- 2) Fulvio Conti: consigliere di amministrazione di Barclays Plc. e di AON Corporation;
- 3) Renzo Costi: consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo della Società editrice "Il Mulino" S.p.A.;

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2010

- 4) Augusto Fantozzi: commissario straordinario di Alitalia S.p.A.; presidente del consiglio di amministrazione di Sisal Holding Finanziaria S.p.A. e di Sisal S.p.A.; consigliere di amministrazione di Ferretti S.p.A.; presidente del collegio sindacale di Hewlett Packard Italia S.r.l.;
- 5) Fernando Napolitano: amministratore delegato di Booz & Company Italia S.r.l..

*** In queste colonne è indicata con una “X” l'appartenenza di ciascun amministratore ai Comitati.

**** In queste colonne sono indicate le percentuali di partecipazione di ciascun amministratore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati. Tutti i casi di assenza sono stati adeguatamente giustificati.

***** In questa colonna è segnalato con una “X” il possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, richiamato per quanto riguarda gli amministratori dall'art. 147-ter, comma 4, dello stesso Testo Unico della Finanza. In base a quanto indicato dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza non possono qualificarsi indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. (vale a dire in stato di interdizione, inabilitazione, fallimento, o che abbiano subito una condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, nonché gli amministratori, il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da essa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società ovvero alle società da essa controllate, ovvero alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

***** In questa colonna è segnalato con una “X” il possesso dei requisiti di indipendenza indicati nell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. In particolare, in base a quanto indicato nel criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, un amministratore dovrebbe di norma ritenersi privo dei requisiti di indipendenza nelle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo⁽¹⁾ dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

A tale riguardo il consiglio di amministrazione della Società, nel mese di febbraio 2010, ha individuato i seguenti parametri quantitativi applicabili ai rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale da ultimo indicati:

- rapporti di natura commerciale o finanziaria: (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*, e/o (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo Enel che risultino riconducibili alla stessa tipologia di rapporti contrattuali;

⁽¹⁾ Si segnala che, in base a quanto disposto dal criterio applicativo 3.C.2 del Codice di Autodisciplina, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente (anche ai fini di quanto indicato nelle ulteriori lettere del criterio applicativo 3.C.1): il rappresentante legale, il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2010

- prestazioni professionali: (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*, e/o (ii) il 2,5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo Enel che risultino riconducibili ad incarichi di natura simile;

Il superamento di tali parametri dovrebbe precludere in linea di principio – salva la ricorrenza di specifiche circostanze, da valutare in concreto – la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina in capo all'amministratore non esecutivo cui trovano applicazione.

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare⁽²⁾ di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

***** Tale *quorum* trova applicazione a decorrere dalle Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Per le Assemblee convocate fino a tale data il *quorum* in questione è risultato pari all'1% del capitale sociale.

⁽²⁾ Il commento all'art. 3 del Codice di Autodisciplina afferma al riguardo che "in linea di principio, dovrebbero essere giudicati come non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente".

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2010

TABELLA 2: Collegio Sindacale di Enel

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero di incarichi**
Presidente	Fontana Franco (*) (***)	100%	13
Presidente	Duca Sergio (*) (****)	100%	5
Sindaco effettivo	Conte Carlo	91%	5
Sindaco effettivo	Mariconda Gennaro	86%	1
Sindaco supplente	Giordano Giancarlo (***)	N.A.	-
Sindaco supplente	Sbordoni Paolo (*) (***)	N.A.	-
Sindaco supplente	Salsone Antonia Francesca (****)	N.A.	-
Sindaco supplente	Tutino Franco (*) (****)	N.A.	-
Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2010: 22			
Quorum richiesto per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale: 0,5% del capitale sociale (*****).			

NOTE

* La presenza dell'asterisco indica che il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalle minoranze azionarie.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi che il soggetto interessato ha dichiarato di ricoprire negli organi di amministrazione e di controllo di società di capitali italiane.

*** In carica fino al 29 aprile 2010.

**** In carica a decorrere dal 29 aprile 2010.

***** Tale *quorum* trova applicazione a decorrere dalle Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Per le Assemblee convocate fino a tale data il *quorum* in questione è risultato pari all'1% del capitale sociale.

TABELLA 3: Altre previsioni del Codice di Autodisciplina

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:	X		
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni aventi un particolare rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno 10 giorni (*) di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno 10 giorni (*) di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati?	X		
Assemblee			
La società ha approvato un regolamento di assemblea?	X		
Il regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		

(*) Si osserva che il termine raccomandato per il deposito delle liste di candidati amministratori e sindaci è stato elevato da 10 a 15 giorni nella edizione 2006 del Codice di Autodisciplina. L'indicato termine di 10 giorni è risultato applicabile alla Società in forza di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni (art. 4, Legge 30 luglio 1994, n. 474) fino alle Assemblee il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato entro il 31 ottobre 2010. Per le Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010, il Testo Unico della Finanza (come modificato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27) stabilisce che le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale e devono quindi essere pubblicate a cura dell'emittente almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea medesima.

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2010

(segue)

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Controllo interno			
La società ha nominato il preposto al controllo interno?	X		
Il preposto è gerarchicamente indipendente da responsabili di aree operative?	X		
Inquadramento organizzativo del preposto al controllo interno	Responsabile della funzione "Audit" della Società		
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	X		
Unità organizzativa e riferimenti del responsabile <i>investor relations</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapporti con investitori istituzionali: <i>Investor Relations</i> – Viale Regina Margherita, 137 – 00198 Roma – tel. 06/83057975 – fax 06/83053771 – e-mail: investor.relations@enel.com ▪ Rapporti con azionisti individuali: Segreteria Societaria – Viale Regina Margherita, 137 – 00198 Roma – tel. 06/83054000 – fax 06/83055028 – e-mail: azionisti.retail@enel.com 		